SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 aprile 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione di vigilanza sui fondi pensione

Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Agenzia italiana del farmaco

Regione Toscana

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena

Autorità di bacino del fiume Tevere

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 31 marzo 2010, n. **50**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 2010, N. 4.

All'articolo 1:

al comma 3, lettera a), *le parole:* «, di cui all'articolo 2-*duodecies*, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione»;

al comma 3, lettera b), *sono premesse le seguenti parole:* «coadiuva l'autorità giudiziaria nell'»;

al comma 3, la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

«*c)* coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, e amministra i beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare»;

al comma 3, la lettera e) *è sostituita dalla seguente:*

e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni».

All'articolo 2:

al comma 1, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta»;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «in posizione di fuori ruolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «a disposizione ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410» *e il secondo periodo è soppresso*;

al comma 5, primo periodo, le parole: «all'albo ufficiale dei revisori dei conti» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel registro dei revisori contabili».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «delegati» *sono inserite le seguenti:* «anche con poteri di rappresentanza»;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «sequestrati e confiscati» *sono sostituite dalle seguenti:* «confiscati anche in via non definitiva» *e il secondo periodo è sostituito dal seguente:* «Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione»;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e confiscati» *sono inserite le seguenti:* «anche in via non definitiva»;

al comma 4, lettera g), *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «nonchè negli altri casi stabiliti dalla legge»;

al comma 5, le parole da: «dell'autorità giudiziaria» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «di enti e associazioni di volta in volta interessati e l'autorità giudiziaria».

All'articolo 4:

al comma 1:

all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, entro il limite di spesa di cui all'articolo 10»;

la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

«*c)* i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonchè le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *d)* ed *e),* i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonchè l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio».

All'articolo 5:

al comma 1, alla lettera a) *è premessa la seguente:*

«*0a)* all'articolo 2-*ter*, quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità al fine dell'accertamento di tali diritti, nonchè della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione. Con la decisione di confisca, il tribunale può, con il consenso dell'amministrazione interessata, determinare la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi alle espropriazioni per pubblica utilità. Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo trovano applicazione nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità a legislazione vigente"»;

al comma 1, le lettere a), b) *e* c) *sono sostituite dalle seguenti:*

«*a)* l'articolo 2-*sexies* è sostituito dal seguente:

"Art. 2-*sexies*. – *1*. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore.

2. L'amministratore è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonchè la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, nè le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì,

svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.

4. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.

5. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene.

6. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.

7. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può avvalersi di uno o più coadiutori. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario designato dal tribunale. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2-*octies* e all'approvazione di un conto provvisorio. L'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario.

8. L'amministratore viene immesso nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.

9. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito *internet* l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento.

10. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonchè sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di

prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

11. L'amministratore, con la frequenza stabilita dal giudice delegato, presenta relazioni periodiche sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia.

12. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.

13. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-*octies*, in quanto applicabili.

14. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.

15. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile";

b) l'articolo 2-*septies* è sostituito dal seguente:

"Art. 2-*septies.* – *1.* L'amministratore non può stare in giudizio, nè contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. Nei casi in cui l'amministrazione è affidata all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la stessa richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui al primo periodo.

2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato e all'Agenzia, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

3. L'amministratore deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale, su proposta del giudice delegato o dell'Agenzia, o d'ufficio.

4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore";

c) l'articolo 2-*octies* è sostituito dal seguente:

"Art. 2-*octies*. – *1*. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento.

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.

3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario o all'Agenzia, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-*septies* sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2-*septies*, nonchè il rimborso delle spese di cui al comma 3 del presente articolo, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore o l'Agenzia può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso";

al comma 1, lettera d):

al numero 1) è premesso il seguente:

«01) al comma 1, secondo periodo, le parole da: "del territorio" fino a: "nella provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia del demanio competente per territorio in relazione al luogo"»;

i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

«2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-*sexies*, se confermato, prosegue la propria attività sotto la direzione dell'Agenzia. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-*septies*, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando è data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-*decies*";

3) al comma 3, le parole: "L'amministratore" sono sostituite dalle seguenti: "L'Agenzia" e le parole: "del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia del demanio competente per territorio"»;

al comma 1, lettera e), *numero 1), il capoverso 1 è sostituito dal seguente:*

«*1.* La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo 2-*septies*, comma 2, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima»;

al comma 1, lettera f), *il numero 2) è sostituito dal seguente:*

«2) al comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonchè, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei princìpi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volonta-

riato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonchè alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi"»;

al comma 1, lettera f), *il numero 4) è sostituito dai seguenti:*

«4) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito *internet* dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti *internet* dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 2-*decies*, comma 1. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 2-*ter* e 2-*quater* del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinchè i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai sog-

getti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita";

4-*bis*) al comma 2-*quater*, le parole: "Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti territoriali" e le parole: "ai sensi del comma 4" sono soppresse»;

al comma 1, lettera f), *numero 5), il numero 5.1) è sostituito dai seguenti:*

«5.1) all'alinea, le parole: "e destinati" sono sostituite dalle seguenti: "e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative";

5.1-*bis*) alla lettera *a),* le parole: "previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze," sono soppresse»;

al comma 1, lettera f), dopo il numero 6) è inserito il seguente:

«6-*bis*) il secondo periodo del comma 3-*bis* è soppresso»;

al comma 1, lettera f), *il numero 7) è sostituito dal seguente:*

«7) il comma 4 è abrogato»;

al comma 1, lettera f), *il numero 8) è sostituito dal seguente:*

«8) al comma 6, le parole: "L'amministrazione delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "L'Agenzia" e le parole da: "del competente" fino a: "medesimo Ministero" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia del demanio competente per territorio"»;

*al comma 2, capoverso 4-*bis, *le parole da:* «Ai casi di» *fino a:* «e successive modificazioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-*quater* e da 2-*sexies* a 2-*duodecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonchè agli altri casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi».

All'articolo 7, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma 3, il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all'Agenzia i dati

relativi ai detti procedimenti e impartisce all'amministratore giudiziario le disposizioni necessarie. L'Agenzia può avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione.

3-*ter.* Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera *b),* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, l'Agenzia procede alla definizione e al compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora non si sia rilevata possibile la cessione dell'intera azienda e gli enti territoriali di cui all'articolo 2-*undecies,* comma 2, lettera *b),* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, manifestino interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia può procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo è versato direttamente allo Stato».

All'articolo 10, al comma 1, le parole: «dall'attuazione del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all'articolo 7».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3175):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'interno (MARONI) il 4 febbraio 2010.

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) in sede referente l'8 febbraio 2010 con pareri del Comitato per la Legislazione e delle Commissioni V, VI, VIII, X XI e Questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite il 16 e 25 febbraio 2010; 2 e 4 marzo 2010.

Esaminato in aula l'8 e 9 marzo 2010 e approvato l'11 marzo 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2070):

Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) 2ª (Giustizia) in sede referente il 15 marzo 2010 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.) (presupposti di costituzionalità), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 13ª (Ambiente), Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali) in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 16 marzo 2010.

Esaminato dalle commissioni riunite il 16, 18 e 30 marzo 2010.

Esaminato in aula il 16 marzo 2010 e approvato il 30 marzo 2010.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 4 febbraio 2010 n. 4, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 2010.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 71.

10G0073

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 marzo 2010.

Proroga dei termini di decadenza per il mancato funzionamento dell'Ufficio N.E.P. della Corte d'appello di Ancona.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte d'appello delle Marche in data 11 febbraio 2010, prot. n. 419, dalla quale risulta che l'Ufficio N.E.P. della Corte d'appello di Ancona non è stato in grado di funzionare per assenza di personale amministrativo in data 5 febbraio 2010 in occasione dello sciopero;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio N.E.P. della Corte d'appello di Ancona il giorno 5 febbraio 2010 per assenza di tutto il personale amministrativo in occasione dello sciopero, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 marzo 2010

Il Ministro: ALFANO

10A03859

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 marzo 2010.

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, concernente la determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009 recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, i commi dal 7 al 13 che autorizzano e disciplinano l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009, di attuazione del predetto art. 3 della citata legge n. 94/2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 2009, n. 235, recante «Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94»;

Ritenuto opportuno, sulla base delle esigenze prospettate dai rappresentanti delle regioni, di prorogare l'applicazione delle disposizioni transitorie, al fine di consentire alle regioni stesse di dare avvio ai corsi di formazione, previsti dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009, ed al personale addetto alle attività di controllo di completare il percorso formativo necessario all'iscrizione nell'elenco prefettizio;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009

1. Al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 8, comma 1, ultimo periodo, le parole: «per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2010».

Roma, 31 marzo 2010

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2010

Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 3, foglio n. 206

10A04278

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 marzo 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,60%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, ventesima e ventunesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 35.931 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 20 giugno e 20 settembre 2007, 21 aprile, 20 giugno e 21 agosto 2008, 20 febbraio, 22 aprile, 21 maggio, 23 luglio e 23 settembre 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciannove tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,55% indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ventesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i»), con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, di cui al decreto del 20 settembre 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,55% indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 20 settembre 2007.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime sei cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 marzo 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 20 settembre 2007, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 20 settembre 2007; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ventunesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo massimo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della ventesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto 20 settembre 2007, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.»

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 marzo 2010; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i quindicennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 marzo 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 16 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 20 settembre 2007. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 marzo 2010.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 20 settembre 2007, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A04018

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 marzo 2010.

Modifica dei modelli di certificati-tipo inerenti il Registro delle imprese previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581, e adozione di un modello di ricevuta di accettazione di comunicazione unica per la nascita dell'impresa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che istituisce, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;

Visti in particolare i commi 6, 7 e 8, lettera *b)*, del predetto art. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 recante il regolamento di attuazione previsto dal predetto art. 8;

Visto l'art. 2, di detto regolamento ed in particolare il comma 1, lettera *d)*, che attribuisce all'ufficio del registro delle imprese il compito di provvedere al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione;

Visto l'art. 24 dello stesso regolamento di attuazione ed in particolare i commi 1 e 3 che attribuiscono al Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato (oggi Ministro dello sviluppo economico) il compito di approvare con proprio decreto i modelli per il rilascio, anche a distanza, dei predetti certificati, nonché il comma 6 che dispone in merito alla certificazione anagrafica dell'iscrizione nelle sezioni speciali;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2004 come modificato e integrato dal decreto ministeriale del 25 febbraio 2005, recante l'approvazione dei modelli dei certificati tipo inerenti il registro delle imprese;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 2008 recante approvazione del formato elettronico dei modelli di certificati-tipo inerenti il registro delle imprese di cui al decreto 13 luglio 2004, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 25 febbraio 2005;

Visto l'art. 2470, commi 1 e 2, del codice civile come modificato dalle lettere *a)* e *b)* del comma 12-*quater* dell'art. 16 del decreto-legge 26 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto il decreto legislativo del 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell'impresa sociale a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118 avente ad oggetto «Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale»;

Visto il decreto ministeriale del 24 gennaio 2008 avente ad oggetto «Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale presso il registro delle imprese, e delle relative procedure, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155»;

Visto il decreto ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37, recante il «Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a)*, della legge del 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

Visto il comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che prevede il rilascio da parte dell'ufficio del registro delle imprese della ricevuta di accettazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa presentata ai sensi del comma 1 del medesimo art. 9;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 avente ad oggetto «Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'art. 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7» ed in particolare l'art. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, concernente il «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente il «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese» ed in particolare l'art. 2, commi 2 e 3, sull'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», ed in particolare le norme concernenti l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 2001 concernente l'attivazione su richiesta, nel sito internet delle imprese, del dispositivo «cert.impresa» per l'attestazione dei dati tratti dal registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio industria artigianato agricoltura;

Sentita l'Unione nazionale delle Camere di commercio in merito agli impatti amministrativi sul sistema camerale;

Ritenuto necessario procedere alla modifica dei modelli di certificato tipo al fine di adeguare gli stessi alle disposizioni dettate dall'art. 2470, commi 1 e 2, del codice civile, del decreto ministeriale del 24 gennaio 2008, attuativo del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e del decreto ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37;

Considerato che a norma dei commi 8 e 9 dell'art. 9 del decreto-legge del 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla legge di conversione del 2 aprile 2007, n. 40, e successivamente dall'art. 23, comma 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, a partire dalla data del 1° aprile 2010 viene meno la facoltà per gli interessati, di presentare la comunicazione unica per la nascita dell'impresa secondo la normativa previgente;

Ritenuto opportuno assicurare uniformità su tutto il territorio al documento recante la ricevuta di accettazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'art. 9 del decreto-legge del 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla legge di conversione del 2 aprile 2007, n. 40, e successivamente dall'art. 23, comma 13 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i modelli di cui agli allegati *A*, *B*, *C*, *D* al presente decreto, per il rilascio da parte degli uffici del registro delle imprese dei certificati previsti dall'art. 8, comma 8, lettera *b)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. I modelli dei certificati tipo di cui al comma 1 sostituiscono quelli approvati con decreto ministeriale 13 luglio 2004 come modificato e integrato dal decreto ministeriale del 25 febbraio 2005.

Art. 2.

1. Ai fini del rilascio da parte dell'ufficio del registro delle imprese, della ricevuta di accettazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'art. 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla legge di conversione del 2 aprile 2007, n. 40, e successivamente dall'art. 23, comma 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, è adottato il modello di cui all'allegato E al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2010

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO A
(art.1, comma 1)

Protocollo *data emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ………..[1]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di…………
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione ORDINARIA **il**
Iscritta nella sezione delle IMPRESE SOCIALI2 **il**
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)[3] **il**
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[4] **il**
con il numero Albo Artigiani:

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo .. **il[5]**

Denominazione o ditta

Forma giuridica:

Sede:
indirizzo della sede legale

Data costituzione

Durata della società:
data termine e proroghe

Oggetto Sociale:

Numero soci e amministratori[6]

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato:[7]

Soggetto che esercita il controllo contabile:[8]

Informazioni sugli organi sociali

Informazioni sugli organi di controllo

---

1 Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
2 Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione delle imprese sociali
3 Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale
4 E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane viene: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
5 Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
6 Solo per le società di persone
7 Ad esempio 'monistico', 'dualistico', etc.
8 Ad esempio 'revisore contabile', etc.

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Poteri da Statuto, patti sociali.

Limitazione di responsabilità dei soci, ripartizione degli utili e delle perdite tra soci, poteri di amministrazione e rappresentanza dei soci

Poteri associati alla carica[9]

Clausole di recesso, di esclusione, di gradimento, di prelazione, di limitazione, etc.

PATTI PARASOCIALI

Esercizio del diritto di voto, Trasferimento azioni o partecipazioni, Esercizio influenza dominante, etc.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale sociale[10]
Valore nominale dei conferimenti[11]
Fondo consortile[12]

Conferimenti e benefici

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:
azioni, obbligazioni, altri strumenti finanziari

Patrimonio o finanziamento destinato a specifico affare:

costituzione, modifica, cessazione del patrimonio
costituzione, modifica, cessazione del finanziamento

---

9 Ad esempio i poteri del socio, socio accomandatario, amministratore unico, etc.
10 Per le società di capitali
11 Per le società di persone
12 Per i consorzi

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Variazioni forma giuridica[13]

Fusione e scissione (Progetto, delibera o approvazione, atto)

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento con o senza liquidazione
Procedure concorsuali

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal registro Imprese
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia

ATTIVITA'

Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio

Attività esercitata nella sede legale e relativa data inizio

Attività dell'impresa sociale

Fasce di classificazione[14]

Albo Società Cooperative

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE [15]

Elenco dei titolari di cariche o qualifiche con il seguente contenuto:

Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica

Indicazione di rappresentante dell'impresa

cariche o qualifiche

limitazioni alla capacità di agire

poteri attribuiti alla persona diversi da quelli previsti dallo statuto o dai patti sociali

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI [16]

Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto:

tipologia ed indirizzo

dati iscrizione Sede secondaria

data apertura

Attività esercitata

Elenco delle persone con cariche o qualifiche nelle sedi secondarie/unità locali

---

[13] Dicitura 'trasformata da … in …. il …..'

[14] Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio

[15] Nel caso di rilascio di certificato con scelta delle persone viene stampata la dicitura 'Altre … persone sono titolari di cariche e qualifiche'

[16] Per le localizzazioni in province diverse dalla sede si riporta solo la tipologia e l'indirizzo

CERTIFICAZIONE DI CUI ….[17]

Abilitazioni:
Certificazione di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali dell'impresa
Responsabili tecnici:
Elenco dei soggetti abilitati

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica. [18]

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Scritte finali[19]

……………………………… .[20]

Dicitura imposta di bollo[21]

Totale diritti e bolli[22]

[23]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso ………………**[24]

……………………………… .[25]

[17] ‘ALLA LEGGE 46/90’ o ‘AL DECRETO 37/2008’ o ‘ALLA LEGGE PROVINCIALE 25.02.2008, n. 1’, in funzione dei dati presenti in archivio per l’Impresa oggetto di certificazione. La legge provinciale è della provincia di Bolzano.

[18] La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte

[19] Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell’impresa

[20] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio R.I. diverso da quello della sede dell’impresa, è riportato cognome e nome del Conservatore dell’ufficio RI della sede dell’impresa.

[21] Eventuale dicitura relativa all’incasso dell’imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari

[22] Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli

[23] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell’impresa

[24] E’ indicato l’ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l’ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)

[25] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo *data emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ………..[26]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE IMPRESE SOCIALI

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di…………
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione delle IMPRESE SOCIALI **il**
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)[27] **il**
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[28] **il**
con il numero Albo Artigiani:

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo .. **il**[29]

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:
indirizzo della sede
Data costituzione

Durata della società:
data termine e proroghe

Oggetto Sociale:

Numero soci e amministratori[30]

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Poteri da Statuto, patti sociali.

Limitazione di responsabilità dei soci, ripartizione degli utili e delle perdite tra soci,
poteri di amministrazione e rappresentanza dei soci

Poteri associati alla carica[31]

Clausole di recesso, di esclusione, di gradimento, di prelazione, di limitazione, etc.

---

[26] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[27] Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale
[28] E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane viene: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
[29] Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
[30] Solo per le società di persone
[31] Ad esempio i poteri del socio, socio accomandatario, amministratore unico, etc.

PATTI PARASOCIALI

Esercizio del diritto di voto, Esercizio influenza dominante, etc.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Valore nominale dei conferimenti

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Variazioni forma giuridica[32]

Fusione e scissione (Progetto, delibera o approvazione, atto)

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento con o senza liquidazione
Procedure concorsuali

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal registro Imprese
Informazioni sul trasferimento della sede in altra provincia

ATTIVITA'

Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio

Attività esercitata nella sede e relativa data inizio

Attività dell'impresa sociale

Fasce di classificazione[33]

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE [34]

Elenco dei titolari di cariche o qualifiche con il seguente contenuto:

Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica

Indicazione di rappresentante dell'impresa

cariche o qualifiche

limitazioni alla capacità di agire

poteri attribuiti alla persona diversi da quelli previsti dallo statuto o dai patti sociali

[32] Dicitura 'trasformata da … in …. il …..'
[33] Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio
[34] Nel caso di rilascio di certificato con scelta delle persone viene stampata la dicitura 'Altre … persone sono titolari di cariche e qualifiche'

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI [35]

Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto:

tipologia ed indirizzo

dati iscrizione Sede secondaria

data apertura

Attività esercitata

Elenco delle persone con cariche o qualifiche nelle sedi secondarie/unità locali

CERTIFICAZIONE DI CUI ....[36]

Abilitazioni:
Certificazione di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali dell'impresa
Responsabili tecnici:
Elenco dei soggetti abilitati

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica. [37]

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Scritte finali[38]

…………………………….[39]

Dicitura imposta di bollo[40]

Totale diritti e bolli[41]

[42]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso ………………**[43]

…………………………….[44]

[35] Per le localizzazioni in province diverse dalla sede si riporta solo la tipologia e l'indirizzo
[36] 'ALLA LEGGE 46/90' o 'AL DECRETO 37/2008' o 'ALLA LEGGE PROVINCIALE 25.02.2008, n. 1', in funzione dei dati presenti in archivio per l'Impresa oggetto di certificazione. La legge provinciale è della provincia di Bolzano.
[37] La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte
[38] Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell'impresa
[39] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio R.I. diverso da quello della sede dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede dell'impresa.
[40] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari
[41] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli
[42] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell'impresa
[43] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)
[44] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo *data emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ….[45]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO ANAGRAFICO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di…………
data di iscrizione:

Iscritta con qualifica di………(sezione speciale) il
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[46] il
con il numero Albo Artigiani:

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo .. il[47]

Denominazione o ditta

Forma giuridica:

Sede:
indirizzo della sede

Data costituzione

Oggetto Sociale:[48]

Numero soci e amministratori[49]

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO [50]

Poteri da Statuto, patti sociali.

Limitazione di responsabilità dei soci, ripartizione degli utili e delle perdite tra soci,
poteri di amministrazione e rappresentanza dei soci

Poteri associati alla carica[51]

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento con o senza liquidazione
Procedure concorsuali

---

45 Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
46 E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane viene: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
47 Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
48 Dato presente solo nel caso imprese non individuali
49 Dato presente solo nel caso imprese non individuali
50 Dato presente solo nel caso imprese non individuali
51 Ad esempio i poteri del socio

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal registro Imprese
Informazioni sul trasferimento della sede in altra provincia

ATTIVITA'

Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio

Attività esercitata nella sede e relativa data inizio

Fasce di classificazione[52]

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE [53]

Elenco dei titolari di cariche o qualifiche con il seguente contenuto:

Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica

Indicazione di rappresentante dell'impresa

cariche o qualifiche

limitazioni alla capacità di agire

poteri attribuiti alla persona diversi da quelli previsti dallo statuto o dai patti sociali

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI [54]

Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto:

tipologia ed indirizzo

dati iscrizione Sede secondaria

data apertura

Attività esercitata

Elenco delle persone con cariche o qualifiche nelle sedi secondarie/unità locali

---

[52] Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio

[53] Nel caso di rilascio di certificato con scelta delle persone viene stampata la dicitura 'Altre … persone sono titolari di cariche e qualifiche'

[54] Per le localizzazioni in province diverse dalla sede si riporta solo la tipologia e l'indirizzo

CERTIFICAZIONE DI CUI ....[55]

Abilitazioni:
Certificazione di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali dell'impresa
Responsabili tecnici:
Elenco dei soggetti abilitati

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Scritte finali[56]

.... [57]

Dicitura imposta di bollo[58]

Totale diritti e bolli[59]

[60]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso ………………**[61]

.... [62]

[55] 'ALLA LEGGE 46/90' o 'AL DECRETO 37/2008' o 'ALLA LEGGE PROVINCIALE 25.02.2008, n. 1', in funzione dei dati presenti in archivio per l'Impresa oggetto di certificazione. La legge provinciale è della provincia di Bolzano.
[56] Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell'impresa
[57] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio RI diverso da quello della sede dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede dell'impresa.
[58] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari
[59] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli
[60] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell'impresa
[61] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)
[62] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo *data emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ………..[63]

- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE DI SEDE SECONDARIA/UNITA' LOCALE

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di………..
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione ORDINARIA[64] **il**
Iscritta nella sezione delle IMPRESE SOCIALI65 **il**
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)[66] **il**
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[67] **il**
con il numero Albo Artigiani:

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo .. **il[68]**

Denominazione o ditta

Forma giuridica:

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cessazione di tutte le attività dal registro imprese della provincia

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI dal Registro Imprese di[69]

Scioglimento con o senza liquidazione
Procedure concorsuali

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE dal Registro Imprese di[70]

Cancellazione dal registro Imprese
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia

---

63 Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
64 Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione ordinaria
65 Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione delle imprese sociali
66 Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale
67 E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane viene: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
68 Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
69 Se presenti vengono qui certificate le informazioni presenti nella provincia della sede
70 Se presenti vengono qui certificate le informazioni presenti nella provincia della sede

SEDI SECONDARIE E UNITA'LOCALI

Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto:

tipologia ed indirizzo

data apertura

Attività esercitata

Elenco delle persone con cariche o qualifiche nelle sedi secondarie/unità locali

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna………

Scritte finali[71]

……………. .[72]

Dicitura imposta di bollo[73]

Totale diritti e bolli[74]

[75]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso ………………**[76]

……………………………… .[77]

---

[71] Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell'impresa

[72] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio RI diverso da quello della sede dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio R.I. della sede dell'impresa.

[73] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari

[74] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli

[75] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell'impresa

[76] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)

[77] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo *data emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …………[78]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO - CERTIFICATO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO REA

Codice fiscale:

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo .. il[79]

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:
indirizzo della sede

Data costituzione

Scopo e oggetto sociale:

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Poteri da Statuto

Poteri associati alla carica[80]

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento [81]

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal Repertorio Economico Amministrativo
Informazioni sul trasferimento della sede in altra provincia

[78] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[79] Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
[80] Ad esempio i poteri del legale rappresentante
[81] nel caso di scioglimento di società estera con unità locali in Italia

ATTIVITA'

Attività economica prevalente del soggetto e relativa data inizio

Attività economica esercitata nella sede e relativa data inizio

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE [82]

Elenco dei titolari di cariche o qualifiche con il seguente contenuto:

Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica

Indicazione di rappresentante del soggetto REA

cariche o qualifiche

limitazioni alla capacità di agire

poteri attribuiti alla persona diversi da quelli previsti dallo statuto o dai patti sociali

UNITA' LOCALI [83]

Elenco delle unità locali con il seguente contenuto:

tipologia ed indirizzo

data apertura

Attività economica esercitata

Elenco delle persone con cariche o qualifiche nella unità locale

Scritte finali[84]

....[85]

Dicitura imposta di bollo[86]

Totale diritti e bolli[87]

[88]Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso ………………[89]

....[90]

---

[82] Nel caso di rilascio di certificato con scelta delle persone viene stampata la dicitura 'Altre … persone sono titolari di cariche e qualifiche'

[83] Per le localizzazioni in province diverse dalla sede si riporta solo la tipologia e l'indirizzo

[84] Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell'impresa'

[85] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio R.I. diverso da quello della sede dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede dell'impresa.

[86] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari

[87] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli

[88] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell'impresa

[89] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)

[90] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo *data emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ………..[91]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO STORICO

Nella prima parte sono riportate, a seconda dei casi, le informazioni contenute nel:

- *certificato di iscrizione nella sezione ordinaria*
- *certificato di iscrizione nella sezione delle imprese sociali*
- *certificato anagrafico*
- *certificato Sede secondaria*
- *certificato soggetto REA*

ESTREMI DI ISCRIZIONE PRECEDENTI

Indicazione dell'eventuale numero di iscrizione al Registro Ditte e del precedente numero di iscrizione al Registro Imprese

ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO IMPRESE[92]

Elenco degli atti iscritti o depositati e delle modifiche apportate nel Registro Imprese con il seguente contenuto

Numero protocollo Registro Imprese e relativa data
tipologia dell'atto contenente le modifiche apportate con data dell'atto, eventuale notaio e numero di repertorio.
tipologia di iscrizione effettuata (es. variazione della denominazione ecc.)
contenuto della informazione precedentemente iscritta

[93]INFORMAZIONI STORICHE ESTRATTE DAL REGISTRO DELLE DITTE[94]

Elenco delle modifiche relative a modifiche avvenute prima dell'istituzione in Camera di Commercio del Registro Imprese con il seguente contenuto:

data denuncia modifiche, elenco delle tipologie di modifica con relativa data effetto

INFORMAZIONI STORICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE[95]

Elenco delle modifiche relative a variazioni del Repertorio Economico Amministrativo dopo l'istituzione in Camera di Commercio del Registro Imprese con il seguente contenuto:

data denuncia modifiche, elenco delle tipologie di modifica con relativa data effetto

---

[91] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[92] Nel caso di richiesta di informazioni relative ad un periodo temporale, vengono indicate le date di riferimento
[93] La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte
[94] Nel caso di richiesta di informazioni relative ad un periodo temporale, vengono indicate le date di riferimento
[95] Nel caso di richiesta di informazioni relative ad un periodo temporale, vengono indicate le date di riferimento

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica. [96]

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Scritte finali[97]

....[98]

Dicitura imposta di bollo[99]

Totale diritti e bolli[100]

[101]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso ....**[102]

....[103]

[96] La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte

[97] Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell'impresa

[98] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio R.I. diverso da quello della sede dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della Sede dell'impresa.

[99] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari

[100] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli

[101] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell'impresa

[102] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)

[103] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo *data emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …………[104]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

SI CERTIFICA CHE DAGLI ATTI ISCRITTI RISULTA QUANTO SEGUE RELATIVAMENTE ALL'ASSETTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELL'IMPRESA SOTTO INDICATA, DAL [105]… AL [106]…

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di …
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione ORDINARIA **il**
Iscritta nella sezione delle IMPRESE SOCIALI[107] **il**
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)[108] **il**
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[109] **il**
con il numero Albo Artigiani:

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo .. **il[110]**

Denominazione:

Forma giuridica:

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale sociale[111]
Fondo consortile[112]

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento con o senza liquidazione
Procedure concorsuali

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal registro Imprese
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia

---

104 Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
105 Data presente solo se il certificato si riferisce ad un assetto diverso dall'ultimo
106 Data presente solo se il certificato si riferisce ad un assetto diverso dall'ultimo
107 Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione delle imprese sociali
108 Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale
109 E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane viene: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
110 Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
111 Per le società di capitali
112 Per i consorzi

ELENCO DEI SOCI/CONSORZIATI E DEGLI ALTRI TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI AL[113] …
PROTOCOLLO [114]……… DEL [115] ………

Informazione relativa all'eventuale riconferma dell'ultimo elenco soci.

Informazione relativa alla dichiarazione per l'abolizione del libro soci ai sensi dell'art. 16 c.12 undecies L.2 del 28/1/2009

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci

Elenco delle Azioni/Quote con il seguente contenuto:

valore della azione/quota e valore versato
estremi anagrafici e codice fiscale dei titolari della azione/quota[116]
tipologia diritto
domicilio del titolare o rappresentante comune
indirizzo di posta certificata
informazioni relative alla quota o al titolare
vincoli sulla quota

Informazioni relative alla pratica

SUCCESSIVAMENTE AL DEPOSITO DELL'ELENCO SOCI SOPRA RIPORTATO SONO STATI ISCRITTI NEL REGISTRO IMPRESE I SEGUENTI ATTI DI TRASFERIMENTO DI QUOTE SOCIALI[117]

oppure

L'ASSETTO SOCIALE SOPRA RIPORTATO E' CONSEGUENTE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELLE SEGUENTI VARIAZIONI SULLE QUOTE SOCIALI[118]

Elenco dei trasferimenti di quote dichiarati contenente:

riferimento all'atto, al protocollo registro imprese e alla data trasferimento;
tipologia dell'atto, tipologia del diritto trasferito;
valore dell'azione/quota e valore versato;
dati anagrafici cedente e cessionario[119]
domicilio del titolare o rappresentante comune
indirizzo di posta certificata
vincoli sulla quota

[113] data dell'atto per la situazione antecedente all'abolizione del libro soci (art. 16 c. 12 undecies L. 2/2009); data del deposito per l'assetto sociale successivo alla completa integrazione del registro imprese con la dichiarazione presentata (art. 16 c. 12 undecies L. 2/2009)
[114] estremi identificativi del protocollo della domanda
[115] data di protocollazione della domanda
[116] denominazione in caso di persone giuridiche, cognome e nome in caso di persone fisiche
[117] per la situazione antecedente all'abolizione del libro soci valida fino alla completa integrazione del registro imprese con la dichiarazione presentata (art.16 c.12 undecies L. 2/2009)
[118] per l'assetto sociale successivo alla completa integrazione del registro imprese con le dichiarazioni presentate per l'abolizione del libro soci (art.16 c.12 undecies L. 2/2009)
[119] la dicitura cedente e cessionario fa riferimento sia a casi di trasferimento per atto tra vivi sia a casi di trasferimento per successione ereditaria

Scritte finali[120]

....[121]

Dicitura imposta di bollo[122]

Totale diritti e bolli[123]

[124]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso ………………**[125]

....[126]

[120] Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell'impresa

[121] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio RI diverso da quello della sede dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede legale dell'Impresa

[122] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari

[123] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli

[124] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell'impresa

[125] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)

[126] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo *data emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ………..[127]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -
CERTIFICATO DI DEPOSITO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di…………
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione ORDINARIA[128] **il**
Iscritta nella sezione delle IMPRESE SOCIALI[129] **il**
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)[130] **il**
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[131] **il**
con il numero Albo Artigiani:
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo .. **il**[132]

Denominazione o ditta
Forma giuridica:

MODELLI ED ATTI DEPOSITATI

Elenco dei protocolli non evasi con il seguente contenuto:
numero, data, modulistica ed atti

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Scritte finali[133]

………………………………. .[134]

Dicitura imposta di bollo[135]

Totale diritti e bolli[136]

[137]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso ………………**[138] ………………………………. .[139]

---

[127] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[128] Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione ordinaria
[129] Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione delle imprese sociali
[130] Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale
[131] E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane viene: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
[132] Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
[133] Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell'impresa
[134] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio R.I. diverso da quello della sede dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede dell'impresa.
[135] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari
[136] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli
[137] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell'impresa
[138] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)
[139] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo *data emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …………[140]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE DI POTERI PERSONALI

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Impresе di…………
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione ORDINARIA[141] **il**
Iscritta nella sezione delle IMPRESE SOCIALI[142] **il**
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)[143] **il**
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[144] **il**
con il numero Albo Artigiani:

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo .. **il[145]**

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:
indirizzo della sede legale

Data costituzione

Numero soci e amministratori[146]

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato:[147]

Soggetto che esercita il controllo contabile:[148]

112

Informazioni sugli organi sociali

Informazioni sugli organi di controllo

---

140 Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
141 Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione ordinaria
142 Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione delle imprese sociali
143 Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale
144 E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane viene: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
145 Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
146 Solo per le società di persone
147 Ad esempio 'monistico', 'dualistico', etc.
148 Ad esempio 'revisore contabile', etc.

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Poteri da Statuto, patti sociali.

Limitazione di responsabilità dei soci, ripartizione degli utili e delle perdite tra soci, poteri di amministrazione e rappresentanza dei soci

Poteri associati alla carica[149]

Clausole di recesso, di esclusione, di gradimento, di prelazione, di limitazione, etc.

PATTI PARASOCIALI

Esercizio del diritto di voto, Trasferimento azioni o partecipazioni, Esercizio influenza dominante, etc.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale sociale[150]
Valore nominale dei conferimenti[151]
Fondo consortile[152]

Conferimenti e benefici

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

azioni, obbligazioni, altri strumenti finanziari

Patrimonio o finanziamento destinato a specifico affare:

costituzione, modifica, cessazione del patrimonio
costituzione, modifica, cessazione del finanziamento

[149] Ad esempio i poteri del socio, socio accomandatario, amministratore unico, etc.
[150] Per le società di capitali
[151] Per le società di persone
[152] Per i consorzi

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Variazioni forma giuridica[153]

Fusione e scissione (Progetto, delibera o approvazione, atto)

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento con o senza liquidazione
Procedure concorsuali

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal registro Imprese
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia

ATTIVITA'

Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio

Attività esercitata nella sede legale e relativa data inizio

Attività dell'impresa sociale

Fasce di classificazione[154]

Albo Società Cooperative

TITOLARE DI CARICHE O QUALIFICHE

Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica

Indicazione di rappresentante dell'impresa

cariche o qualifiche

limitazioni alla capacità di agire

poteri attribuiti alla persona diversi da quelli previsti dallo statuto o dai patti sociali

[153] Dicitura 'trasformata da … in …. il …..'
[154] Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica. [155]

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Scritte finali[156]

…………………………………. [157]

Dicitura imposta di bollo[158]

Totale diritti e bolli[159]

[160]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso ………………**[161]

……………………………… [162]

---

155 La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte

156 Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell'impresa

157 Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio R.I. diverso da quello della sede dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede dell'impresa.

158 Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari

159 Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli

160 Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell'impresa

161 E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)

162 Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo *data di emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …[163]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA ABBREVIATO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di…………
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione ORDINARIA **il**
Iscritta nella sezione delle IMPRESE SOCIALI[164] **il**
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)[165] **il**
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[166] **il**
con il numero Albo Artigiani:

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo .. **il[167]**

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:
indirizzo della sede legale

Data costituzione

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale sociale[168]
Valore nominale dei conferimenti[169]
Fondo consortile[170]

---

[163] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[164] Solo se l’impresa è iscritta anche nella sezione delle imprese sociali
[165] Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale
[166] E’ scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane viene: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
[167] Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
[168] Per le società di capitali
[169] Per le società di persone
[170] Per i consorzi

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento con o senza liquidazione
Procedure concorsuali

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal registro Imprese
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica. [171]

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Scritte finali[172]

.... [173]

Dicitura imposta di bollo[174]

Totale diritti e bolli[175]

[176]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso ………………**[177]

.... [178]

[171] La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte
[172] Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell'impresa
[173] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio R.I. diverso da quello della sede dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede dell'impresa.
[174] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari
[175] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli
[176] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell'impresa
[177] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)
[178] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo *data emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …[179]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI NON ISCRIZIONE

Denominazione:

Codice fiscale:

Non è iscritta al Registro delle Imprese di .....
Non è iscritta al Repertorio economico amministrativo di .....

Scritte finali[180]

Dicitura imposta di bollo[181]

Totale diritti e bolli[182]

....[183]

[179] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[180] Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell'impresa
[181] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari
[182] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli
[183] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo *data emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI……[184]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di …
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione ORDINARIA **il**
Iscritta nella sezione delle IMPRESE SOCIALI[185] **il**
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)[186] **il**
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[187] **il**
con il numero Albo Artigiani:

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo .. **il[188]**

Denominazione:

Forma giuridica:

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale sociale[189]
Valore nominale dei conferimenti[190]
Fondo consortile[191]

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento con o senza liquidazione
Procedure concorsuali

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal registro Imprese
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia

---

184 Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
185 Solo se l’impresa è iscritta anche nella sezione delle imprese sociali
186 Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale
187 E’ scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane viene: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
188 Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
189 Per le società di capitali
190 Per le società di persone
191 Per i consorzi

SOCIETA' O ENTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Con dichiarazione dell'impresa in data ***data dichiarazione,*** protocollata presso la CCIAA di [192] il ***data protocollo*** con numero ***numero protocollo,*** la sopraindicata società, sottoposta ad attività di direzione e coordinamento, ha comunicato:

Tipo elenco
Richiesta di iscrizione/cancellazione alla sezione

Elenco delle società o enti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento con il seguente contenuto:

denominazione
codice fiscale
data e luogo di costituzione
tipo dichiarazione
data riferimento e tipologia di direzione e coordinamento

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA PRESENTATA

Informazioni relative alla pratica presentata

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Scritte finali[193]

…………………………….[194]

Dicitura imposta di bollo[195]

Totale diritti e bolli[196]

[197]Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso ………………[198]

…………………………….[199]

---

[192] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate

[193] Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell'impresa

[194] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio R.I. diverso da quello della sede dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede dell'impresa.

[195] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari

[196] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli

[197] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell'impresa

[198] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)

[199] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

ALLEGATO B
(art.1, comma 1)

Protocollo *data emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ………[200]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di………(art.46 D.P.R.445/2000).

Il firmatario ……………Codice fiscale: ………………,consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R.445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni sotto indicate corrispondono a quelle risultanti dal Registro delle Imprese.

Luogo…………,data

Firma…………………(autografa o digitale)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di………
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione ORDINARIA[201] **il**
Iscritta nella sezione delle IMPRESE SOCIALI[202] **il**
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)[203] **il**
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[204] **il**
con il numero Albo Artigiani:

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo .. il[205]

Denominazione o ditta

Forma giuridica:

Sede:
indirizzo della sede

Costituita con atto del *data costituzione*

Durata della società:
data termine e proroghe

Oggetto Sociale:

Numero soci e amministratori [206]

---

[200] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[201] Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione ordinaria
[202] Solo se l’impresa è iscritta anche nella sezione delle imprese sociali
[203] Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale
[204] E’ scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane viene: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
[205] Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
[206] Solo per le società di persone

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato:[207]

Soggetto che esercita il controllo contabile:[208]

Informazioni sugli organi sociali

Informazioni sugli organi di controlli

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto, patti sociali.

Limitazione di responsabilità dei soci, ripartizione degli utili e delle perdite tra soci, poteri di amministrazione e rappresentanza dei soci

Poteri associati alla carica[209]

Clausole di recesso, di esclusione, di gradimento, di prelazione, di limitazione, etc.

PATTI PARASOCIALI

Esercizio del diritto di voto, Trasferimento azioni o partecipazioni, Esercizio influenza dominante, etc.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale sociale[210]
Valore nominale dei conferimenti[211]
Fondo consortile[212]

Conferimenti e benefici

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:
azioni, obbligazioni, altri strumenti finanziari

Patrimonio o finanziamento destinato a specifico affare:

costituzione, modifica, cessazione del patrimonio
costituzione, modifica, cessazione del finanziamento

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Variazioni forma giuridica[213]

Fusione e scissione (Progetto, delibera o approvazione, atto)

---

[207] Ad esempio ‘monistico’, ‘dualistico’, etc.
[208] Ad esempio ‘revisore contabile’, etc.
[209] Ad esempio i poteri del socio, socio accomandatario, amministratore unico, etc.
[210] Per le società di capitali
[211] Per le società di persone
[212] Per i consorzi
[213] Dicitura ‘trasformata da … in …. il …..’

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento con o senza liquidazione
Procedure concorsuali

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal registro Imprese
Informazioni sul trasferimento della sede in altra provincia

ATTIVITA'

Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio

Attività esercitata nella sede e relativa data inizio

Attività dell'impresa sociale

Fasce di classificazione[214]

Albo Società Cooperative

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

Elenco dei titolari di cariche o qualifiche con il seguente contenuto:

Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica

Indicazione di rappresentante dell'impresa

cariche o qualifiche

limitazioni alla capacità di agire

poteri attribuiti alla persona diversi da quelli previsti dallo statuto o dai patti sociali

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI [215]

Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto:

tipologia ed indirizzo

data apertura

Attività esercitata

Elenco delle persone con cariche o qualifiche nella sede secondaria/unità locale

---

214 Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio
215 Per le localizzazioni in province diverse dalla sede si riporta solo la tipologia e l'indirizzo

CERTIFICAZIONE DI CUI ....[216]

Abilitazioni:
Certificazione di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali dell'impresa

Responsabili tecnici:
Elenco dei soggetti abilitati

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati unicamente a tale scopo.

Totale diritti [217]

[216] ‘ALLA LEGGE 46/90’ o ‘AL DECRETO 37/2008’ o ‘ALLA LEGGE PROVINCIALE 25.02.2008, n. 1’, in funzione dei dati presenti in archivio per l’Impresa oggetto di certificazione. La legge provinciale è della provincia di Bolzano.
[217] Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria

ALLEGATO C
(art.1, comma 1)

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ………..[218]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERT.IMPRESA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di………..
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione ORDINARIA[219] **il**
Iscritta nella sezione delle IMPRESE SOCIALI[220] **il**
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)[221] **il**
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[222] **il**
con il numero Albo Artigiani:

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo .. **il[223]**

Denominazione o ditta

Forma giuridica:

Partita IVA:

Sede:
indirizzo della sede

Costituita con atto del *data costituzione*

Oggetto Sociale:

Numero soci e amministratori[224]

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale sociale[225]
Valore nominale dei conferimenti[226]
Fondo consortile[227]

Conferimenti e benefici

---

218 Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
219 Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione ordinaria
220 Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione delle imprese sociali
221 Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale
222 E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane viene: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
223 Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
224 Solo per le società di persone
225 Per le società di capitali
226 Per le società di persone
227 Per i consorzi

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento con o senza liquidazione
Procedure concorsuali

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal registro Imprese
Informazioni sul trasferimento della sede in altra provincia

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

ALLEGATO D
(art.1, comma 1)

MODULO PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATO RECANTE DICITURA ANTIMAFIA

ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI _______________

Parte I
Si richiede il rilascio di n. ___ certificato/i di iscrizione nel registro delle imprese/REA dell'impresa _____________________________
iscritta nel registro delle imprese/REA di ________________________ al n. ______________________, codice fiscale
________________, recante /i la dicitura antimafia, di cui all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252
Il richiedente dichiara che l'impresa e' in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione nel registro delle imprese/REA.
La successiva Parte II va compilata solo nei casi descritti al punto 6 della "Guida alla compilazione"

Parte II
Generalita' dei soggetti non precedentemente iscritti nel registro delle imprese e per le quali e' presentata la richiesta di rilascio di certificato (1):
Cognome e Nome/ Qualifica Luogo Data di Nascita/
Denominazione Codice fiscale Sede della societa'
_________________ _______________ _______________________
_________________ _______________ _______________________
_________________ _______________ _______________________
_________________ _______________ _______________________
_________________ _______________ _______________________
_________________ _______________ _______________________
_________________ _______________ _______________________
_________________ _______________ _______________________
_________________ _______________ _______________________
_________________ _______________ _______________________
_________________ _______________ _______________________
_________________ _______________ _______________________
_________________ _______________ _______________________
_________________ _______________ _______________________
_________________ _______________ _______________________
_________________ _______________ _______________________
Il Richiedente (2)

(1) Nel caso di consorzi di societa' o societa' consortili, indicare la denominazione, il codice fiscale e la sede delle societa' che detengono una partecipazione superiore al 10%.
(2) Indicare nello spazio sottostante in stampatello cognome e nome di chi sottoscrive la richiesta e, nel caso di richiesta da parte di persona delegata, anche cognome e nome del delegante:

IL RICHIEDENTE IL DELEGANTE
Cognome e Nome Cognome e Nome
______________ ______________

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATO RECANTE DICITURA ANTIMAFIA

1. I certificati con dicitura antimafia sono equiparati, a tutti gli effetti, alle comunicazioni o segnalazioni delle prefetture (art. 1, comma 1, del decreto 16 dicembre 1997, n. 486).

2. La richiesta di certificato con dicitura antimafia puo' essere presentata presso qualsiasi Camera di commercio, precisando l'ufficio del registro delle imprese in cui l'impresa e' iscritta e compilando la parte I del modulo con l'indicazione del numero dei certificati richiesti, della denominazione dell'impresa, - specificando se la stessa e' iscritta nella sezione ordinaria, speciale o nel REA - ed il relativo numero d'iscrizione nonche' il codice fiscale. Segue la dichiarazione circa la regolarita' dell'impresa nei confronti degli adempimenti previsti per l'iscrizione nel registro delle imprese o nel REA. Se il modulo e' presentato personalmente dal titolare o dal legale rappresentante, la sottoscrizione dello stesso non e' soggetta ad autenticazione (art. 3, comma 11, legge 15 maggio 1997, n. 127). Diversamente occorre allegare l'atto di delega alla richiesta del certificato con sottoscrizione autenticata del titolare o del legale rappresentante.

3. Il sistema informativo delle Camere di commercio, in collegamento telematico con il sistema informativo della Prefettura di Roma, verifichera' l'inesistenza di cause ostative al rilascio del certificato con dicitura antimafia per le persone titolari di cariche o qualifiche nell'impresa.

4. Le persone per cui si effettua la verifica sono le seguenti, a seconda delle differenti forma d'impresa (allegato 5 al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490):

a) per l'impresa individuale: l'imprenditore;
b) per la societa' in nome collettivo: tutti i soci;
c) per la societa' in accomandita semplice e la societa' in accomandita per azioni: i soci accomandatari;
d) per la societa' per azioni, la societa' a responsabilita' limitata e le societa' cooperative: il legale rappresentante e tutti membri del consiglio di amministrazione. Nel caso di un sistema di amministrazione di tipo dualistico di cui all'art. 2409 octies e seguenti del codice civile, il controllo si intende riferito al legale rappresentante e a tutti i membri del consiglio di gestione; Per quanto concerne le società a responsabilità limitata, nonché per le società cooperative costituite da almeno tre soci persone fisiche ai sensi dell'art. 2522 secondo comma c.c., si intende riferito al socio o ai soci cui è affidata l'amministrazione della società ai sensi dell'art. 2475;
e) per le societa' estere con sedi secondarie in Italia: coloro che rappresentino stabilmente in Italia;
f) per i soggetti Rea: i legali rappresentanti ed i membri del Consiglio di amministrazione;
g) per i consorzi con attivita' esterna, le societa' consortili o i consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del Consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 %, nonche' i consorziati o soci per conto dei quali i consorzi o le societa' consortili operano in modo esclusivo con la pubblica amministrazione.

5. Considerato che per le imprese di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione nel registro delle imprese, i nominativi delle persone verificate sono tutti gia' tutti inseriti nel registro delle imprese, non e' necessario indicarli nella successiva parte II del modulo.

6. Per quanto riguarda i soggetti di cui alla lettera g, e' gia presente nel registro delle imprese il nominativo del legale rappresentante, ma mancano i nominativi dei, membri ' del consiglio di amministrazione e dei consorziati che detengono una partecipazione superiore al 10%, nonche' i nominativi dei consorziati o soci per conto dei quali i consorzi o le societa' consortili operano in modo esclusivo con la pubblica amministrazione. Pertanto va compilata la parte II del modulo con nome, cognome, qualifica, luogo e data di nascita dei predetti soggetti. Nel caso di consorzi di societa' o societa' consortili va indicata la denominazione e la sede delle societa' che detengono una partecipazione superiore al 10%.

7. Nell'ipotesi di insussistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza (elencate nell'allegato 1 del decreto legislativo 8 agosto 1994, 490) il certificato rilasciato rechera' in calce l'elenco completo dei soggetti per i quali si e' effettuata la verifica e riportera' la dicitura concernente il nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

8. La sospensione dell'emissione del certificato con dicitura antimafia non implica di per se' la sussistenza di una delle cause di divieto o di sospensione, ma in tal caso l'interessato viene informato che occorre acquisire, presso la competente Prefettura, la comunicazione di cui all'art. 2 del predetto d.lgs. 490.

9. In ogni caso l'ufficio del registro delle imprese puo' rilasciare certificazioni prive della dicitura antimafia quando l'interessato ne faccia espressa richiesta.

10. Le certificazioni rilasciate dalle Camere di commercio, recanti l'apposita dicitura antimafia, sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio.

LOGO Camera di Commercio

ALLEGATO E
(art. 2)

Ricevuta COMUNICA

Ufficio Registro Imprese di Stampata il:

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DI COMUNICAZIONE UNICA

la presente costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale (1)
e comunicazione di avvio del procedimento

Numero protocollo: Data protocollo:
Codice Pratica: (2) Data ricezione comunicazione:

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELL'IMPRESA

Denominazione:
Provincia sede:
Codice fiscale: Partita IVA:
Numero REA (4):

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Adempimento:

Enti destinatari	**Sottonumero protocollo**(2)	Data inoltro
REGISTRO IMPRESE		
ALBO ARTIGIANI		
INPS - IMPRESE AGRICOLE		(3)
INPS - IMPRESE CON DIPENDENTI		(3)
INPS - PREVIDENZA ARTIGIANA		(3)
INAIL		
AGENZIA ENTRATE		
.....		

ESTREMI DEL DICHIARANTE

Dichiarante:
Codice fiscale:
Indirizzo email /PEC:
Telefono:

DOMICILIO ELETTRONICO DELL'IMPRESA:

ELENCO DELLE DISTINTE INFORMATICHE PRESENTI NELLA COMUNICAZIONE

Nome file allegato	Ente destinatario

Estremi di firma digitale

(1) Ove sussistano i presupposti di legge: art. 9 D.L. 7/2007 convertito con L. 2 aprile 2007 n. 40
(2) Da riportare sempre in eventuali successive comunicazioni agli Enti
(3) L'iscrizione previdenziale avrà seguito solo dopo l'iscrizione al Registro Imprese
(4) Repertorio Economico Amministrativo

10A03905

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Petrea Liliana Ileana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Petrea Liliana Ileana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Gheorghe Marinescu» di Tirgu Mures nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Gheorghe Marinescu» di Tirgu Mures nell'anno 2008 dalla sig.ra Petrea Liliana Ileana, nata a Ludus (Romania) il giorno 27 giugno 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Petrea Liliana Ileana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010.

Il direttore generale: LEONARDI

10A03793

DECRETO 31 marzo 2010.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni, con sostituzione della Tabella II, sezione D del Testo Unico.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13, 14, 43 e 45 del testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come «Testo Unico»;

Visto l'allegato III-*bis* al suddetto Testo Unico, introdotto con legge 8 febbraio 2001 n. 12, recante: «Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore», che elenca i farmaci che usufruiscono di modalità prescrittive semplificate;

Visto l'art. 9, comma 1, lettera *a)* della legge 15 marzo 2010 n. 38, recante: «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore» che prevede, da parte del Ministero, il monitoraggio dei dati relativi alla prescrizione ed utilizzazione di farmaci nella terapia del dolore, e in particolare dei farmaci analgesici oppiacei;

Visto l'art. 10 della predetta legge 15 marzo 2010 n. 38, che aggiunge all'art. 14, comma 1, lettera *e)* del Testo Unico, il numero 3-*bis*, il quale prevede, in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, la possibilità di includere nella tabella II, sezione D, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-*bis*, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale;

Premesso che il Testo Unico attualmente in vigore classifica le sostanze stupefacenti e psicotrope in due tabelle: in tabella I trovano collocazione le sostanze con forte potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso; in tabella II sono inserite le sostanze che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia in quanto farmaci; la tabella II è suddivisa in cinque sezioni, indicate con le lettere A, B, C, D ed E, nelle quali sono distribuiti i farmaci e le relative composizioni medicinali in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle previsti dal citato art. 14;

Ritenuto necessario agevolare la prescrizione dei medicinali analgesici oppiacei per la terapia del dolore, attraverso la previsione nella sezione D della tabella II, allegata al citato Testo Unico, di alcuni composti medicinali elencati nell'allegato III-*bis* del Testo Unico;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali 16 giugno 2009, integrata e modificata con ordinanze 2 luglio 2009 e 8 ottobre 2009, recante: «Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II, sezione D allegata al Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

Visto il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità, espresso nelle sedute del 29 aprile 2009 e del 27 maggio 2009, ai fini dell'adozione della citata ordinanza 16 giugno 2009;

Acquisito il parere favorevole del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota protocollo n. DPA 1092 P-2.64.1.3 in data 31 marzo 2010;

Ritenuto opportuno provvedere all'integrale sostituzione della tabella II, sezione D;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella II, sezione D allegata al Testo Unico è sostituita dalla tabella riportata in allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. Entro la fine di ciascun mese i farmacisti inviano all'Ordine provinciale competente per territorio una comunicazione riassuntiva del numero delle confezioni dispensate nel mese precedente, distinte per forma farmaceutica e dosaggio, limitatamente alle ricette, diverse da quella di cui al decreto Ministro della salute del 10 marzo 2006 o da quella del Servizio sanitario nazionale disciplinata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 marzo 2008, effettivamente spedite e contenenti la prescrizione delle seguenti composizioni medicinali:

a) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 100 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore al 2,5 % p/v (peso/volume) della soluzione multidose;

b) composizione per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 100 mg per unità di somministrazione;

c) composizioni per somministrazione orale contenenti ossicodone e suoi sali in quantità espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, tale da superare il 2,5% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;

d) composizioni per somministrazione rettale contenenti ossicodone e suoi sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg;

e) composizione per somministrazione ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossimorfone;

f) composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina.

2. Gli Ordini provinciali dei farmacisti trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici tabulati riassuntivi delle comunicazioni di cui al comma 2, esclusivamente in modalità elettronica, secondo le indicazioni riportate sul sito del Ministero della salute all'indirizzo web www.salute.gov.it.

3. Nelle more della definizione delle modalità di cui al comma 2, l'invio potrà avvenire utilizzando la casella di posta elettronica dedicata monit.ordinanza@sanita.it o per posta ordinaria.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2010

Il Ministro: FAZIO

ALLEGATO

TABELLA II SEZIONE D
Ricetta da rinnovarsi volta per volta. **I medicinali contrassegnati con ** sono inclusi nell'allegato III bis.**
COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti acetildiidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg fino a 100 mg, per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, compresa tra l'1% ed il 2,5% p/v (peso/volume), della soluzione multidose; composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg fino a 100 mg per unità di somministrazione;
COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina e diidrocodeina** in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose; composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina**, diidrocodeina** e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità di somministrazione;**
COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone**, idromorfone**, morfina**, ossicodone**, ossimorfone****
COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina;**
COMPOSIZIONI di difenossilato contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 2,5 mg di difenossilato calcolato come base anidra e come minimo una quantità di solfato di atropina pari all'1 per cento della quantità di difenossilato;
COMPOSIZIONI di difenossina contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina e come minimo una quantità di atropina pari al 5 per cento della quantità di difenossina;
COMPOSIZIONI che contengono, per unità di somministrazione, non più di 0,1 g di propiram mescolati ad una quantità almeno uguale di metilcellulosa;
COMPOSIZIONI per uso parenterale contenenti:
CLORDEMETILDIAZEPAM (DELORAZEPAM)
DIAZEPAM
LORAZEPAM
MIDAZOLAM

10A04271

ORDINANZA 1° marzo 2010.

Proroga delle disposizioni previste dall'ordinanza del 26 febbraio 2009, relative all'esportazione di sangue da cordone ombelicale per uso autologo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante: «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati», che regola nel suo ambito anche le cellule staminali emopoietiche, autologhe, omologhe e cordonali, e che, all'art. 27, comma 2, prevede che fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione previsti dalla medesima restano vigenti i decreti di attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 12;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 2000, recante «Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 2000, n. 248;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, ed in particolare l'art. 35, comma 14;

Visto l'accordo del 29 ottobre 2009, tra Governo, regioni e province autonome recante: «Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici minimi per l'esercizio delle attività sanitarie delle banche di sangue da cordone ombelicale»;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2009, recante «Istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2009;

Visti il decreto ministeriale 18 novembre 2009 recante «Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo - dedicato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2009, con il quale è stata disciplinata la conservazione di sangue da cordone ombelicale per uso autologo-dedicato, sulla base di indicazioni appropriate sostenute da evidenze scientifiche;

Viste le ordinanze del Ministro della salute dell'11 gennaio 2002, «Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale», *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 2002, n. 31, a cui sono seguite le successive del 30 dicembre 2002, *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 2003, n. 27, del 25 febbraio 2004, *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 2004, n. 65, del 7 aprile 2005, *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 2005, n. 107, del 13 aprile 2006, *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2006, n. 106;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 maggio 2007, *Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 2007, n. 110;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2008, *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 2008, n. 117, con cui, era stata prorogata al 30 giugno 2008 l'efficacia dell'ordinanza ministeriale 4 maggio 2007;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 giugno 2008, *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2008, n. 151, con la quale veniva ulteriormente prorogata al 28 febbraio 2009, l'efficacia della citata ordinanza ministeriale 4 maggio 2007;

Vista l'ordinanza del 26 febbraio 2009 recante «Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale», che ha previsto all'art. 3, comma 1, che l'autorizzazione alla esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo venga rilasciata di volta in volta dalla regione o dalla provincia autonoma di competenza sulla base di modalità definite con accordo Stato-regioni, stabilendo al contempo che, nelle more della definizione di tale accordo, la suddetta autorizzazione continui ad essere rilasciata, secondo le stabilite modalità, dal Ministero della salute;

Considerato che lo schema dell'accordo, di cui al punto precedente, è stato condiviso dalla Conferenza Stato-regioni, sede tecnica, e deve essere inserito all'ordine del giorno della Conferenza Stato-regioni, sede politica, per la sua definitiva approvazione;

Ritenuto necessario, nelle more del definitivo perfezionamento del predetto accordo, prorogare il regime di autorizzazione all'esportazione di campioni di sangue cordonale per uso autologo presso banche operanti all'estero, secondo le modalità previste dall'art. 3 della citata ordinanza 26 febbraio 2009;

Ordina:

Art. 1.

È prorogata la regolamentazione dell'autorizzazione alla esportazione di campioni di sangue cordonale per uso autologo secondo le modalità stabilite dall'art. 3 dell'ordinanza 26 febbraio 2009, fino all'effettivo perfezionamento dell'accordo Stato-regioni di cui al medesimo articolo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

All'art. 3, comma 4 dell'Ordinanza di cui al comma 1, e al modulo allegato le parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite da «Ministero della salute».

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti 4 marzo 2010

Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 350

10A04158

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 marzo 2010.

Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n.1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 27 gennaio 2010, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel presente decreto;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante:«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Lino

Codice SIAN: 12172.

Varietà: Galaad.

Responsabile della conservazione in purezza: Laboulet Semences (F).

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A03954

DECRETO 10 marzo 2010.

Cancellazioni e variazioni della responsabilità della conservazione in purezza, di varietà di specie di piante ortive iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'articolo 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;

Considerato che, per le varietà indicate nel dispositivo di cui all'art. 1, è stata richiesta la cancellazione dal registro nazionale delle specie ortive da parte del relativo responsabile della conservazione in purezza e che, a livello generale, le varietà stesse non rivestono particolare interesse;

Vista la richiesta dell'interessato, volta ad ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza della varietà elencate all'art. 2 del presente decreto;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 24 febbraio 2009, ha preso atto delle richieste di cancellazione e di variazione di responsabilità della conservazione in purezza delle varietà sopra menzionate, così come risulta dal verbale della riunione;

Considerati validi i motivi che hanno determinato le necessità di dette variazioni;

Ritenuto pertanto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le varietà sotto elencate, iscritte al registro delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco indicati, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**DM di iscrizione o rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
2483	Melone	Burgios	09/01/2001	G.U. N. 65 del 19/03/2009
2160	Melone	Griffin	17/01/2004	G.U. N. 26 del 02/02/2004
1416	Melone	Mida	04/02/1999	G.U. N. 52 del 04/03/1999
1838	Peperone	Lucky	18/02/2002	G.U. N. 73 del 27/03/2002
2171	Peperone	Mistral	17/01/2004	G.U. N. 26 del 02/02/2004
1069	Peperone	Redy	18/03/2003	G.U. N. 86 del 12/04/2003
1072	Peperone	Rodor	18/02/2002	G.U. N. 73 del 27/03/2002
2429	Peperone	Rider	01/02/2000	G.U. N. 34 del 11/02/2000
1666	Peperone	Sultan	14/03/2005	G.U. N. 65 del 19/03/2005
2043	Spinacio	Excalibur	18/03/2003	G.U. N. 86 del 12/04/2003
1907	Spinacio	Rock	18/03/2003	G.U. N. 86 del 12/04/2003

Art. 2.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnate ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco indicato:

COD SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Vecchio responsabile conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile conservazione in purezza**
16	Anguria	Cristina	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2659	Anguria	Essenza	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1681	Anguria	Fascino	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2658	Anguria	Rosolio	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
36	Anguria	Valentina	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2748	Bietola da coste	Agila	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2504	Bietola da coste	Corolla	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
65	Carota	Fucino	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
849	Carota	Lady	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1904	Cavolfiore	Candido	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2505	Cavolfiore	Nuvola	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
872	Cavolo broccolo	Primor	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1552	Cavolo cappuccio bianco	Delicado	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
876	Cavolo cappuccio bianco	Egizio	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1355	Cavolo verza	Bonora	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
880	Cavolo verza	Conquista	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
881	Cavolo verza	Crespo	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1356	Cavolo verza	Mediolanum	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1357	Cavolo verza	Tarda	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1359	Cetriolo	Apollo F.1	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2836	Cicoria	Alfieri	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
901	Cicoria	Amaranta	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
911	Cicoria	Trevi	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
912	Cicoria	Zaira	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2601	Cipolla	Nigra	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.

2603	Cipolla	Nivea	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2600	Cipolla	Pandora	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
923	Fagiolo nano	Barone rosso	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
924	Fagiolo nano	Big borlotto	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
926	Fagiolo nano	Creso	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2440	Fagiolo nano	Fantasia	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1745	Fagiolo nano	Friverde	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2121	Fagiolo nano	Futuro	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
933	Fagiolo nano	Impero bianco	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
934	Fagiolo nano	Indios	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2395	Fagiolo nano	Magico	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
939	Fagiolo nano	Mantorosso	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2396	Fagiolo nano	Nobel	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
956	Fagiolo nano	Re Mida	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1747	Fagiolo nano	Sorano	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
960	Fagiolo nano	Spaghetto	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2602	Fagiolo nano	Splendido	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2506	Fagiolo nano	Style	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2466	Fagiolo nano	Supremo	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1748	Fagiolo rampicante	Albino	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
962	Fagiolo rampicante	Arcobaleno	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1749	Fagiolo rampicante	Barbarossa	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1750	Fagiolo rampicante	Bingo	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2839	Fagiolo rampicante	Dipinto	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1917	Fagiolo rampicante	Drago	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
963	Fagiolo rampicante	Fulgor	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2397	Fagiolo rampicante	Marengo	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2887	Fagiolo rampicante	Millenium	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
965	Fagiolo rampicante	Saetta	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1387	Fagiolo rampicante	Sciabola rossa	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2341	Fagiolo rampicante	Solista	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1751	Fagiolo rampicante	Tricolore	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
966	Fagiolo rampicante	Uragano	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.

968	Fagiolo rampicante	Zecchino	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
970	Fava	Astabella	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
829	Fava	Olter sciabola verde	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
974	Finocchio	Cervino	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1555	Finocchio	Cristallo	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
976	Finocchio	Everest	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1557	Finocchio	Montebianco	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1752	Finocchio	Tarquinio	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2749	Finocchio	Zaffiro	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1563	Indivia riccia	Polo	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1562	Indivia riccia	Primavera	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
414	Indivia riccia	Silva	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1538	Indivia scarola	Alaska	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
981	Indivia scarola	Artica	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2367	Lattuga	Duna	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
986	Lattuga	Futura	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1919	Lattuga	Gardenia	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
987	Lattuga	Giada	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2625	Lattuga	Giardina	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
989	Lattuga	Lollo rossa	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2750	Lattuga	Naturel	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
992	Lattuga	Romabella	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2838	Lattuga	Romaserra	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1920	Lattuga	Romestate	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2751	Lattuga	Rugiada	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
993	Lattuga	Serena	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2007	Lattuga	Sonia	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2670	Lattuga	Verdunna	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2666	Melanzana	Giotto	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2752	Melanzana	Ideal	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1002	Melanzana	Irene	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1004	Melanzana	Linda	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1979	Melanzana	Prosperosa	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.

2660	Melone	Ardito	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2661	Melone	Carato	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1028	Melone	Eldorado	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1031	Melone	Maracas	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1034	Melone	Olimpo	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1037	Melone	Pepito	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1042	Melone	Sugar	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2753	Melone	Zecchino	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2953	Peperone	Brace	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1049	Peperone	Corallo	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2956	Peperone	Costadoro	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1052	Peperone	Diablo	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2754	Peperone	Dolcetto	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1058	Peperone	Fuego	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2421	Peperone	Icaro	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1060	Peperone	Jolly giallo	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1061	Peperone	Jolly rosso	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2955	Peperone	Lingotto	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1066	Peperone	Palio	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1067	Peperone	Phatos	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1680	Peperone	Piros	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
554	Peperone	Quadro giallo Golia	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1434	Peperone	Quadro giallo Golia F.1 N. 19	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1435	Peperone	Quadro giallo jumbo F.1	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
556	Peperone	Quadro rosso Golia	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2957	Peperone	Resole	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1071	Peperone	Ringo	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2420	Peperone	Rodeo	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1075	Peperone	Rubens	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1082	Peperone	Settebello	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2954	Peperone	Tulip	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.

1090	Pisello a grano rotondo	Gordon	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1094	Pisello a grano rugoso	Caravella	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1105	Pisello a grano rugoso	Lampo	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1107	Pisello a grano rugoso	Magnum	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2633	Pomodoro	Alien	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1926	Pomodoro	Astro	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2758	Pomodoro	Battito	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2759	Pomodoro	Bolseno	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2663	Pomodoro	Coriandolo	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2422	Pomodoro	Corrida	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2465	Pomodoro	Elisir	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2634	Pomodoro	Estremo	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1169	Pomodoro	Fanta	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2961	Pomodoro	Folletto	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1171	Pomodoro	Follia	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2418	Pomodoro	Fulmine	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2960	Pomodoro	Grande	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1178	Pomodoro	Grinta	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1179	Pomodoro	Hobby	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
654	Pomodoro	Ibrido tondo F1 N. 23	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2756	Pomodoro	Lucciola	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2959	Pomodoro	Mandurio	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1677	Pomodoro	Marbella	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2958	Pomodoro	Molteno	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2757	Pomodoro	Mosaico	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2664	Pomodoro	Multiplo	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1678	Pomodoro	Orion	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1700	Pomodoro	Pomored	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2760	Pomodoro	Ribelle	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1277	Pomodoro	Ritmo	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1278	Pomodoro	Riviera	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2419	Pomodoro	Rossini	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2755	Pomodoro	Scintilla	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.

2174	Pomodoro	Simbol	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2192	Pomodoro	Spazio	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1495	Pomodoro	Tondo F1 N. 130	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2962	Pomodoro	Verduro	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2665	Pomodoro	Zip	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2662	Pomodoro	Zucchero	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
769	Sedano	Peros Rendy	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1308	Spinacio	Multoverde	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1515	Spinacio	Philo Olter	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1517	Spinacio	Viridis Olter	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
800	Zucchino	Argo F.1	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1311	Zucchino	Ariete	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2669	Zucchino	Cigno	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1524	Zucchino	Di Milano F.1	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1314	Zucchino	Falco	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1796	Zucchino	Grifone	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2668	Zucchino	Gufo	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
812	Zucchino	Ibis F.1	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
813	Zucchino	Kolibri F.1	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1319	Zucchino	Moreno	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2761	Zucchino	Picchio	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
1322	Zucchino	Romano	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2837	Zucchino	Setino	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.
2667	Zucchino	Zufolo	Olter s.r.l.	Blumen s.r.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A03865

DECRETO 24 marzo 2010.

Modifica dello statuto del Consorzio per la tutela dell'«Asti», con sede in Asti, la conferma degli incarichi a svolgere le funzioni di vigilanza nei riguardi delle citata D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2009 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato da ultimo confermato al Consorzio per la tutela dell'Asti, con sede in Asti, Piazza Roma, n. 10, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata denominazione di origine;

Vista la domanda presentata in data 1° settembre 2009 con la quale il citato Consorzio per la tutela dell'Asti, ha trasmesso le modifiche allo statuto sociale, al fine di ottenere l'approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere con il quale il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ha formulato alcune osservazioni sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 4 marzo 2010 il proprio statuto approvato dall'Assemblea straordinaria, il quale è risultato adeguato alle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che permangono, nei confronti del Consorzio per la tutela dell'Asti, i requisiti per confermare gli incarichi di cui al citato decreto ministeriale 15 giugno 2009, con il limite temporale previsto dal medesimo decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, la modifica allo statuto del Consorzio per la tutela dell'Asti, costituito per la tutela dei vini «Asti» D.O.C.G., con sede in Asti, Piazza Roma, n. 10, così come risulta dal testo approvato dall'Assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 4 marzo 2010.

Art. 2.

1. Sono confermati al Consorzio per la tutela dell'Asti gli incarichi a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della D.O.C.G. «Asti», conferiti da ultimo con il decreto ministeriale 15 giugno 2009, richiamato nelle premesse, con i limiti temporali previsti nello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A03999

DECRETO 29 marzo 2010.

Conferimento alla Ditta Alcoplus del «riconoscimento per procedure alla trasformazione dell'alcole in alcole assoluto da destinare alla carburazione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, così come risulta modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, del 25 maggio 2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico O.C.M.);

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2005, con il quale sono state dettate le condizioni e le modalità per il riconoscimento alle imprese che procedono alla trasformazione dell'alcole in alcole assoluto da destinare alla carburazione;

Visto il decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2008, con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei Regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e, in particolare, l'art. 10 paragrafo 7;

Vista la domanda presentata in data 28 gennaio 2010 con la quale la Società Alcoplus con sede in Faenza (Ravenna) via delle Convertite n. 8 chiede il riconoscimento di impresa autorizzata per procedere all'acquisto ed alla trasformazione dell'alcole in bioetanolo da destinare alla carburazione;

Accertato che la succitata ditta è in possesso dei requisiti prescritti per ottenere il riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito alla ditta Alcoplus S.p.a. il riconoscimento per procedere all'acquisto ed alla trasformazione dell'alcole in alcole assoluto da destinare alla carburazione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate nelle premesse del presente decreto.

2. La trasformazione dell'alcole in alcole assoluto viene effettuata obbligatoriamente presso lo stabilimento della Società Caviro Distillerie sito in Faenza (Ravenna) - via Convertite n. 12.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 29 marzo 2010

Il direttore generale: AULITTO

10A04059

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 marzo 2010.

Riconoscimento, al prof. Andreas Teutsch, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Andreas Teutsch;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato è esentato dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della c.m. n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto la sua formazione scolastica è avvenuta in scuole statali italiane con lingua d'insegnamento tedesca e con l'italiano come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondario: «Magister der Philosophie» – Lehramtsstudium Unterrichtsfach Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung Unterrichtsfach Deutsch rilasciato il 15 luglio 2008 dalla Università «Leopold Franzens» di Innsbruck (Austria), comprensivo della formazione didattico pedagogica;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Bestätigung gemäß § 27/a Unterrichtspraktikumsgesetz» rilasciato il 23 luglio 2009 dal «Landes Schul RAT für Tirol» di Innsbruck (Austria),

posseduto dal cittadino italiano prof. Andreas Teutsch, nato a Bolzano il 23 agosto 1983, ai sensi e per gli effetti

del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

93/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

98/A Tedesco, Storia ed educazione civica, Geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A03861

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 18 marzo 2010.

Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2010, ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto l'art.18, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252 del 2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (di seguito: legge n. 335 del 1995) e in particolare l'art.13, comma 2, che prevede che la COVIP sia finanziata mediante un apposito stanziamento di bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 13, comma 3, della legge n. 335 del 1995, come modificato dall'art. 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che stabilisce l'integrazione del finanziamento della COVIP mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati;

Visto l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (di seguito: legge n. 449 del 1997) che incrementa il finanziamento in favore della COVIP previsto dall'art.13, comma 2, della legge n. 335 del 1995;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che prevede che a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e che l'entità della contribuzione, i termini e le modalità di versamento sono determinate dalla COVIP con propria deliberazione, sottoposta ad approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto;

Considerato l'ammontare complessivo del finanziamento pubblico previsto dall'art. 13, comma 2, della legge n. 335 del 1995, dall'art. 59, comma 39, dalla legge n. 449 del 1997 e dall'art. 16, comma 2, lettera *b)* del decreto n. 252 del 2005;

Visto l'art. 2, comma 241 della legge 23 dicembre 2009, n.191 che stabilisce che la COVIP è tenuta, per gli anni 2010, 2011 e 2012, a trasferire all'Autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 la somma di un milione di euro per ciascun anno a valere sulle entrate di cui all'art. 13 della legge n. 335 del 1995 e all'art. 59, comma 39 della legge n. 449 del 1997;

Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2010, all'ammontare del finanziamento pubblico, alla stima dell'importo delle contribuzioni incassate dai fondi pensione nell'anno 2009, nonché alla contribuzione dovuta all'Autorità di cui alla legge n. 146 del 1990, il versamento a carico delle forme pensionistiche complementari debba essere fissato — nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse;

Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2010 debba essere calcolato in base ai contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2009;

Vista la deliberazione di questa Commissione del 21 gennaio 2010 con cui è stato approvato lo schema del presente provvedimento;

Vista la nota del 22 gennaio 2010, prot. n. 248 con la quale tale schema è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2010 di approvazione della citata deliberazione COVIP del 21 gennaio 2010;

Delibera

di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2010.

Art. 1.

Contributo di vigilanza

1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l'anno 2010, dai soggetti di cui al successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2009.

2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.

3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società, qualora il fondo o singole sezioni dello stesso si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società, la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

Art. 2.

Destinatari

1. Al versamento dei contributi di cui al art. 1 è tenuta ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2009 risulti iscritta all'albo di cui all'art.19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Entro il 31 maggio 2010 ciascuna forma pensionistica complementare provvede a versare il contributo dovuto.

2. Nel caso di cancellazione dall'albo prima della predetta scadenza, la forma pensionistica complementare effettua il versamento prima della cancellazione stessa nella misura stabilita dall'art. 1.

3. Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n. IT09B0569603211000006151X44 intestato alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento è la seguente: «Versamento contributo di vigilanza anno 2010 — fondo pensione n. .... (numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione)».

4. A pagamento avvenuto, e comunque entro il 25 giugno 2010, tutte le forme pensionistiche di cui al precedente art. 2 sono tenute a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito Internet (www.covip.it).

Art. 4.

Pubblicazione

1. La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito Internet della stessa.

Roma, 18 marzo 2010

Il presidente: FINOCCHIARO

10A03788

UNIVERSITÀ PER STRANIERI «DANTE ALIGHIERI» DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 16 marzo 2010.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, relativo alla programmazione del sistema universitario 2004-2006;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2006, n. 171, con il quale il Ministro dell'università e della ricerca ha disposto l'istituzione dell'Università per stranieri «Dante Alighieri» non statale legalmente riconosciuta, con sede a Reggio Calabria, istituto d'istruzione universitaria con ordinamento speciale;

Visto il decreto 17 ottobre 2007, n. 504, con il quale il Ministro dell'università e della ricerca ha dato seguito all'istituzione, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, dell'Università per stranieri «Dante Alighieri», approvandone lo statuto ed il regolamento didattico;

Rilevato che, successivamente, l'Ateneo, nelle more della costituzione degli organi accademici ordinari di cui all'art. 4

dello Statuto come sopra approvato, ha provveduto,secondo quanto previsto dalle norme transitorie dettate dall'art. 23 dello stesso Statuto, alla costituzione del Comitato tecnico-organizzativo e del Comitato ordinatore, sostitutivi rispettivamente del Consiglio di amministrazione e del consiglio di facoltà;

Considerato che i ritardi, verificatisi su scala nazionale in seno alle procedure di selezione a mezzo delle valutazioni comparative indette nella prima sessione del 2008, non hanno tuttora consentito il reclutamento del personale docente sulla base del sistema di reclutamento in questa fase prescelto;

Ritenuto, pertanto, che, allo stato, non essendo possibile procedere alla attivazione delle previste procedure di costituzione degli organi accademici ordinari, è necessario adottare per tempo le modifiche dello statuto di autonomia indispensabili allo scopo di evitare interruzioni nella governance dell'Università;

Visti gli articoli 5, comma 2, e 6, comma 11, che dettano norme sulle procedure di modifica del medesimo statuto;

Visto il parere favorevole alla relativa proposta rettorale di modifica dello statuto espresso dal comitato ordinatore nella seduta del 15 gennaio 2010;

Vista la deliberazione di approvazione della proposta suddetta, adottata, ad unanimità di voti, dal comitato tecnico-organizzativo nella seduta del 6 febbraio 2010;

Vista la nota prot. n. 2215, con la quale questo Ateneo, in data 23 febbraio 2010, ha richiesto al Ministero per l'università, l'AFAM e per la ricerca il preventivo assenso alle proposte modifiche ed integrazioni dello statuto per le motivazioni in precedenza evidenziate;

Vista la nota prot. n. 779, del 3 marzo 2010, con la quale il Ministero per l'università, l'AFAM e per la ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare «con riferimento alle proposte di modifiche ed integrazioni allo Statuto di codesto Ateneo»;

Tutto ciò visto ritenuto e considerato;

Decreta:

Allo statuto dell'Università per stranieri «Dante Alighieri» sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche: Art. 1, primo comma: dopo la parola «promossa» è interpolata l'espressione «dal Comitato locale della Società Nazionale "Dante Alighieri" e sostenuta…». Art. 23, primo comma: il secondo periodo è riscritto come di seguito «Il Comitato tecnico-organizzativo durerà in carica fino alla costituzione del Consiglio di Amministrazione secondo la composizione prevista dal precedente art. 6 e, comunque sia, non oltre tre anni dal completamento delle procedure di valutazione comparativa indette dall'Ateneo nella prima sessione utile dopo la pubblicazione dello Statuto nella *Gazzetta Ufficiale*»; il sesto comma è modificato come di seguito «Il Comitato ordinatore cesserà dalle sue funzioni, allorché risulteranno assegnati alla facoltà tre professori di ruolo di cui almeno uno di prima fascia».

Si dispone che il presente provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Reggio Calabria, 16 marzo 2010

Il rettore: BERLINGÒ

10A03856

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 2010)**, coordinato con le legge di conversione 31 marzo 2010, n. 50** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto da Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono sampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

1. È istituita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata: «Agenzia».

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.

3. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata *nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione*; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;

*b) coadiuva l'autorità giudiziaria nell'*amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

*c) coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-*sexies *del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, e amministra i beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare;*

d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui alla citata legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

*e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell'articolo 12-*sexies *del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;*

f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari *ad acta*.

*3-*bis*. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.*

Riferimenti normativi:

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, recante: «Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1965, n. 138.

— Si riporta il testo dell'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.». (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 1992, n. 185), come modificato dalla presente legge:

«Art.12-*sexies (Ipotesi particolari di confisca)*. — 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 322, 322-*bis*, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater*, 416-*bis*, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644-*bis*, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale, nonché dall'art. 12-*quinquies*, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2-*bis*. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 322, 322-*bis* e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-*novies*, 2-*decies* e 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2-*ter*. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2-*quater*. Le disposizioni del comma 2-*bis* si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, nonché dall'art. 12-*quinquies* del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati.

Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.

*4-*bis*. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-*quater *e da 2-*sexies *a 2-*duodecies *della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi. Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi da quelli di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un amministratore. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.*

4-*ter*. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.

4-*quater*. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-*ter* entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato».

— Si riporta il testo dell'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale:

« 3-*bis*. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'art. 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera *a)* sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10):

«4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.».

Art. 2.

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia *e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta*:

a) il Direttore;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Collegio dei revisori.

2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è collocato *a disposizione ai sensi dell'articolo 3*-bis *del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410*.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato.

4. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3.

5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti *nel registro dei revisori contabili*. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, recante: «Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata» (*Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1991, n. 304):

«Art. 3-*bis (Personale a disposizione per le esigenze connesse alla lotta alla criminalità organizzata)*. — 1. Per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti affidati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa e per quelle connesse all'attuazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, su proposta del Ministro dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite massimo del 15 per cento della dotazione organica, può essere collocata a disposizione, oltre a quella stabilita dall'art. 237 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e in deroga ai limiti temporali ivi previsti.

2. In relazione a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di dirigenti generali della Polizia di Stato, nel numero massimo di cinque unità, può essere collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in eccedenza all'organico previsto per il SISDE dalle disposizioni vigenti.».

Art. 3.

Attribuzioni degli organi dell'Agenzia

1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati *anche con poteri di rappresentanza*, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consultivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-*duodecies*, comma 4, ultimo periodo, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni *confiscati anche in via non definitiva* e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. *Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione*.

3. L'Agenzia per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati

anche in via non definitiva può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.

4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:

a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;

b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;

c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;

d) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

f) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;

g) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate *nonché negli altri casi stabiliti dalla legge*;

h) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;

i) provvede all'eventuale istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie;

l) adotta un regolamento di organizzazione interna.

5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, *di enti e associazioni di volta in volta interessati e l'autorità giudiziaria*.

6. Il collegio dei revisori provvede:

a) al riscontro degli atti di gestione;

b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2-*duodecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575:

«4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.».

Art. 4.

Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinati, *entro il limite di spesa di cui all'articolo 10*:

a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia;

b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;

c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.

2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 1, comma 3, lettere d) *ed* e)*, i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.*

3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose.

4. L'Agenzia è inserita nella Tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.» (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;».

— Si riporta la Tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante: «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici» (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1984, n. 298).

«Tabella *A*

Accademia nazionale dei Lincei

Aereo club d'Italia

Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA)

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

Agenzia per i servizi sanitari regionali, decreto legislativo n. 266/1993

Agenzia per la diffusione delle teconologie per l'innovazione

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

Agenzia spaziale italiana

Automobile Club d'Italia

Autorità garante della concorrenza e del mercato

Autorità portuali

Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

Aziende di promozione turistica

Aziende e consorzi fra province e comuni per l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale

Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui decreto legislativo n. 502/1992

Biblioteca di Documentazione Pedagogica (BDP)

Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate

Centro europeo dell'educazione (CEDE)

Club alpino italiano

Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)

Comitato per l'intervento nella SIR

Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB)

Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali

Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10000 abitanti

Consiglio nazionale delle ricerche

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura

Consorzi interuniversitari

Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10000 abitanti, nonché altri enti pubblici

Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto finanziario degli enti territoriali

Consorzio canale Milano-Cremona-Po

Consorzio del Ticino

Consorzio dell'Adda

Consorzio dell'Oglio

Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste

Consorzio per la zona agricola industriale di Verona

Ente acquedotti siciliani

Ente autonomo «Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna» di Milano

Ente autonomo del Flumendosa

Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma

Ente Irriguo Umbro-Toscano

Ente Mostra d'Oltremare di Napoli

Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV)

Ente nazionale corse al trotto

Ente nazionale italiano turismo

Ente nazionale per il cavallo italiano

Ente nazionale per la cellulosa e la carta

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)

Ente nazionale sementi elette

Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano

Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS)

Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

Ente Risorse Idriche Molise (ERIM)

Ente teatrale italiano

Ente zona industriale di Trieste

Enti parchi nazionali

Enti parchi regionali

Enti provinciali per il turismo

Enti regionali di sviluppo agricolo

Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali

Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como

Gestioni governative ferroviarie

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269

Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativo (IRRSAE)

Istituti sperimentali agrari

Istituti zooprofilattici sperimentali

Istituto agronomico per l'Oltremare

Istituto centrale di statistica (ISTAT)

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima

Istituto di biologia della selvaggina

Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE)

Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» - Torino

Istituto italiano di medicina sociale

Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente

Istituto nazionale della nutrizione

Istituto nazionale di alta matematica

Istituto nazionale di fisica nucleare

Istituto nazionale di geofisica

Istituto nazionale di ottica

Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale)

Istituto nazionale economia agraria

Istituto nazionale per la fisica della materia

Istituto nazionale per le conserve alimentari

Istituto papirologico «Girolamo Vitelli»

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)

Istituzioni di cui all'art. 23, secondo comma, della legge n. 142/1990

Jockey club d'Italia

Lega italiana per la lotta contro i tumori

Lega navale italiana

Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati

Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici

Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste

Policlinici universitari, decreto legislativo n. 502/1992

Province

Regioni

Riserva fondo lire UNRRA

Scuola superiore dell'economia e delle finanze

Società degli Steeple-chases d'Italia

Soprintendenza archeologica di Pompei

Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli

Stazioni sperimentali per l'industria

Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE)

Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10000 abitanti

Università Statali, Istituti Istruzione Universitaria e Enti ed Organismi per il Diritto allo Studio a carattere regionale».

Art. 5.

Disposizioni sull'attività dell'Agenzia e rapporti con l'autorità giudiziaria

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 2-ter*, quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità al fine dell'accertamento di tali diritti, nonché della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione. Con la decisione di confisca, il tribunale può, con il consenso dell'amministrazione interessata, determinare la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi alle espropriazioni per pubblica utilità. Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo trovano applicazione nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità a legislazione vigente»;*

a) l'articolo 2-sexies *è sostituito dal seguente:*

«Art. 2-sexies. *— 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore.*

2. L'amministratore è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.

4. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.

5. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene.

6. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.

7. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può avvalersi di uno o più coadiutori. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario designato dal tribunale. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2-octies *e all'approvazione di un conto provvisorio. L'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario.*

8. L'amministratore viene immesso nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.

9. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento.

10. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

11. L'amministratore, con la frequenza stabilita dal giudice delegato, presenta relazioni periodiche sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia.

12. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.

*13. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-*octies*, in quanto applicabili.*

14. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.

15. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile»;

*b) l'articolo 2-*septies *è sostituito dal seguente:*

*«Art. 2-*septies. *— 1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. Nei casi in cui l'amministrazione è affidata all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la stessa richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui al primo periodo.*

2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato e all'Agenzia, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

3. L'amministratore deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale, su proposta del giudice delegato o dell'Agenzia, o d'ufficio.

4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore»;

*c) l'articolo 2-*octies *è sostituito dal seguente:*

*«Art. 2-*octies. *— 1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento.*

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.

*3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario o all'Agenzia, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-*septies *sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.*

*4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2-*septies*, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3 del presente articolo, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.*

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore o l'Agenzia può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso»;

d) all'articolo 2-*nonies*:

01) al comma 1, secondo periodo, le parole da: «del territorio» fino a: «nella provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia del demanio competente per territorio in relazione al luogo»;

1) al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e», dopo la parola: «prefetto» sono inserite le seguenti: «territorialmente competente» e le parole «e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno» sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

*«2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-*sexies*, se confermato, prosegue la propria attività sotto la direzione dell'Agenzia. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-*septies*, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando è data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-*decies*»;*

3) al comma 3, le parole: «L'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia» e le parole: «del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia del demanio competente per territorio»;

e) all'articolo 2-*decies*:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo 2-septies*, comma 2, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima.*

2. L'Agenzia provvede entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-*nonies*, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse, all'adozione del provvedimento di destinazione. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.»;

2) il comma 3 è abrogato;

f) all'articolo 2-*undecies*:

1) al comma 1:

1.1) nell'alinea, le parole: «L'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»;

1.2) alla lettera *b)*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se la procedura di vendita è antieconomica l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene.»;

2) *al comma 2, la lettera* b)*, è sostituita dalla seguente*:

*«*b) *trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei princìpi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi»;*

3) al comma 2, lettera *c)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»;

4) *il comma 2-*bis *è sostituito dal seguente:*

*«2-*bis. *I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 2*-decies*, comma 1. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 2*-ter *e 2*-quater *del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita»;*

*4-*bis*) al comma 2-*quater*, le parole: «Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «Gli*

enti territoriali» e le parole: «ai sensi del comma 4» sono soppresse;

5) al comma 3:

5.1) all'alinea, le parole: «e destinati» sono sostituite dalle seguenti: «e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative»;

5.1-bis*) alla lettera* a)*, le parole: «previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze,» sono soppresse;*

5.2) alla lettera *b)*, le parole: «del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «eseguita dall'Agenzia» e le parole: «da parte del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell'Agenzia»;

6) al primo periodo del comma 3-*bis*:

6.1) le parole: «I beni mobili iscritti in pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri»;

6.2) dopo le parole: «essere affidati» sono inserite le seguenti: «all'Agenzia o»;

6-bis*) il secondo periodo del comma 3*-bis *è soppresso;*

7) il comma 4 è abrogato;

8) al comma 6, le parole: «L'amministrazione delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia» e le parole da: «del competente» fino a: «medesimo Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia del demanio competente per territorio»;

g) all'articolo 2-*duodecies*, comma 4, le parole: «dei beni sequestrati e confiscati.» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni sequestrati e confiscati, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.».

2. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: «4-*bis*. *Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2*-quater *e da 2*-sexies *a 2*-duodecies *della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3*-bis*, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi.* Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un amministratore. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 2-*ter*, 2-*nonies*, 2-*decies* e 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575 (per l'argomento v. note all'art. 1), come modificati dalla presente legge:

«Art. 2-*ter*. — Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'art. 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente.

Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. A richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'art. 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.

Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'art. 2-*bis* si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.

Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. *Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità al fine dell'accertamento di tali diritti, nonché della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione. Con la decisione di confisca, il tribunale può, con il consenso dell'amministrazione interessata, determinare la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi alle espropriazioni per pubblica utilità. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo trovano applicazione nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità a legislazione vigente.*

I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'art. 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma.

Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica di cui all'art. 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.

In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale.

Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.

Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l'assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.

Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:

a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.».

«Art. 2-*nonies*. — 1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio *dell'Agenzia del demanio competente per territorio in relazione al luogo* ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché *all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e al prefetto territorialmente competente.*

*2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'art. 2-*sexies*, se confermato, prosegue la propria attività sotto la direzione dell'Agenzia. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'art. 2-*septies*, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando è data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 2-*decies.

3. L'*Agenzia* gestisce i beni ai sensi dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonché, in quanto applicabili, ai sensi dell'articolo 2-*octies* della presente legge e ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1990. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente *dell'Agenzia del demanio competente per territorio*, secondo le attribuzioni di natura contabile previste dall'art. 42, comma 4, del decreto del Presidente delle Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. A tal fine il dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze può avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.».

*«Art. 2-*decies*. — 1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'art. 2-*septies*, comma 2, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima.*

*2. L'Agenzia provvede entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 2-*nonies*, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse, all'adozione del provvedimento di destinazione. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'art. 823 del codice civile.*

3. *(Abrogato)*».

«Art. 2-*undecies*. — 1. *L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata* di cui all'art. 2-*sexies* versa all'ufficio del registro:

a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. *Se la procedura di vendita è antieconomica l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene*;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze.

2. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto, la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione a titolo gratuito, e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro i cui proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. *Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.*

*2-*bis*. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data, altresì, notizia nei siti dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'art. 2-*decies*, comma 1. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo sopraindicato, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 2-*ter *e 2-*quater*, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie ed utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, anche parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.*

2-*ter*. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-*bis*.

2-*quater*. *Gli enti territoriali* possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-*bis* del presente articolo.

3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato *e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative*:

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'art. 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima *eseguita dall'Agenzia*, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene *da parte dell'Agenzia*;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al

risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera *b)*.

3-*bis*. *I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri*, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati *all'Agenzia o* ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

4. *(Abrogato)*.

5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere *b)* e *c)*, nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo.

5-*bis*. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-*bis*, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.

6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali *l'Agenzia* procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente *dell'Agenzia del demanio competente per territorio*.

7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'art. 2-*decies* e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta».

— Per il comma 4 dell'art. 2-*duodecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, v. nei riferimenti normativi in calce all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, v. nei riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 6.

Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e al codice penale

1. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla 'ndrangheta».

2. All'articolo 416-*bis*, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: «alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla 'ndrangheta».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1. — La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, *alla 'ndrangheta* o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'art. 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.».

— Si riporta il testo dell'art. 416-*bis*, ottavo comma, del codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, *alla 'ndrangheta* e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.».

Art. 7.

Disciplina transitoria

1. Nella fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto:

a) la dotazione organica dell'Agenzia è determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, è assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza;

b) il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.

2. A decorrere dalla nomina di cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie già attribuite allo stesso Commissario, nonché, nell'ambito del contingente indicato al comma 1, lettera *a)*, le risorse umane, che restano nella medesima posizione già occupata presso il Commissario. L'Agenzia subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario. L'Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 10, può avvalersi di esperti e collaboratori esterni.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti dall'articolo 4, ai procedimenti di cui all'artico-

lo 1, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*, pendenti alla stessa data.

3-bis. *Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma 3, il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all'Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce all'amministratore giudiziario le disposizioni necessarie. L'Agenzia può avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione.*

3-ter. *Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera* b)*, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, l'Agenzia procede alla definizione e al compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora non si sia rilevata possibile la cessione dell'intera azienda e gli enti territoriali di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera* b)*, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, manifestino interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia può procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo è versato direttamente allo Stato.*

Riferimenti normativi:

— Per l'art. 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, v. nei riferimenti normativi all'art. 5.

Art. 8.

Rappresentanza in giudizio

1. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante «Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato» (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 dicembre 1933, n. 286):

«Art. 1. — La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato.

Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità.».

Art. 9.

Foro esclusivo

1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del presente decreto, ivi incluse quelle cautelari, è competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.

2. Nelle controversie di cui al comma 1, l'Agenzia è domiciliata presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti *dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all'articolo 7*, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2010 e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, nonché quanto a 150 mila euro per l'anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1999, n. 205, S.O.

— Si riporta la Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.):

Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARA

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2010	2011	2012
	(migliaia di euro)		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
Presidenza del Consiglio dei ministri			
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:			
- Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2185)	170.261	125.627	125.627
Decreto legislativo n. 303 del 1999 (21): Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'*articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59* (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115)	406.518	372.114	372.114
Totale missione	576.779	497.741	497.741

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore *Legge n. 353 del 2000*: Legge quadro in materia di incendi boschivi (2.1.2 - Interventi - cap. 2820).	7.911	7.910	7.910
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale *Legge n. 38 del 2001*: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia: - Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (2.3.6 - Investimenti - cap. 7513/p)	4.060	3.120	3.120
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria *Decreto legislativo n. 446 del 1997*: Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali: - Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (2.4.2 - Interventi - cap. 2701)	1.054.000	-	-
Totale missione	1.065.971	11.030	11.030
L'Italia in Europa e nel mondo Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2 - Interventi - cap. 1539).	190	144	144
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale *Legge n. 81 del 1986*: Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle comunità europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lomé l'8 dicembre 1984, nonché dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985 (3.2.2 - Interventi - cap. 1647)	314.562	314.527	314.527
Totale missione	314.752	314.671	314.671
Soccorso civile Protezione civile *Decreto-legge n. 142 del 1991*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 195 del 1991*: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - Art. 6, comma 1: Reintegro fondo per la protezione civile (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7446/p)	168.756	129.132	129.132
- Art. 6, comma 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7446/p)	60.843	46.556	46.556
Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile: - Art. 1: Servizio nazionale della protezione civile (6.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2184) (25) (26)	26.535	19.574	19.574
- Art. 3: Attività e compiti di protezione civile (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7447)	391.294	391.294	391.294
Totale missione	647.428	586.556	586.556
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sostegno al settore agricolo *Decreto legislativo n. 165 del 1999* e *decreto legislativo n. 188 del 2000*: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1.2 - Interventi - cap. 1525)	173.364	133.642	133.642
Totale missione	173.364	133.642	133.642

Diritto alla mobilità Sostegno allo sviluppo del trasporto *Legge n. 128 del 1998*: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997): - Art. 23: Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1.2 - Interventi - cap. 1723)	2.597	1.977	1.977
Totale missione	2.597	1.977	1.977
Comunicazioni Sostegno all'editoria *Legge n. 67 del 1987*: Rinnovo della *legge 5 agosto 1981, n. 416*, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2183/p; 11.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7442)	264.468	195.752	195.752
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (11.2.2 - Interventi - cap. 1575)	651	218	218
Legge n. 99 del 2009: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia: - Art. 56, comma 2: Contributi per l'editoria (11.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2183/p)	70.000	-	-
Totale missione	335.119	195.970	195.970
Ricerca e innovazione Ricerca di base e applicata *Decreto legislativo n. 39 del 1993*: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: - Art. 4: Istituzione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (12.1.2 - Interventi - cap. 1707/p)	11.033	8.176	8.176
Totale missione	11.033	8.176	8.176
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Protezione sociale per particolari categorie *Legge n. 16 del 1980* e *legge n. 137 del 2001*: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (17.1.6 - Investimenti - cap. 7256)	19.281	14.753	14.753
Garanzia dei diritti dei cittadini *Decreto legislativo n. 196 del 2003*: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.2.2 - Interventi - cap. 1733)	14.232	10.423	10.423
Sostegno alla famiglia *Decreto-legge n. 223 del 2006*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 248 del 2006*: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale: - Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2102)	185.289	136.716	136.716
Promozione dei diritti e delle pari opportunità *Decreto-legge n. 223 del 2006*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 248 del 2006*: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale: - Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2108)	3.309	2.442	2.442
Totale missione	221.111	164.334	164.334
Politiche previdenziali Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati *Legge n. 388 del 2000*: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): - Art. 74, comma 1: Previdenza complementare dei dipendenti pubblici (18.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2156)	92.225	92.214	92.214
Totale missione	92.225	92.214	92.214

Politiche economico-finanziarie e di bilancio			
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità			
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'*articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59* (1.1.2 - Interventi - cap. 3935)	12.510	11.945	11.945
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'*articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*:			
- Art. 70, comma 2: Finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (1.1.2 - Interventi - cap. 3901) (22) (24)	92.615	78.446	78.446
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio			
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:			
- Art. 4: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (1.2.2 - Interventi - cap. 1702)	651	218	218
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.2.2 - Interventi - cap. 1613)	34	31	31
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'ENTAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:			
- Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVTMEZ (1.2.6 - Investimenti - cap. 7330)	1.787	1.484	1.484
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario			
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 216 del 1974*: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4.2 - Interventi - cap. 1560)	1.014	508	508
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			
Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 2 del 2009*: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:			
- Art. 3, comma 9: Compensazione degli oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e di gas (1.5.2 - Interventi - cap. 3822)	87.977	87.973	87.973
Totale missione	196.588	180.605	180.605
Giovani e sport			
Attività ricreative e sport			
Decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 233 del 2006*: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri:			
- Art. 1, comma 19, lettera a): Adeguamento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni in materia di sport (22.1.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7450)	61.200	61.200	61.200
Incentivazione e sostegno alla gioventù			
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 248 del 2006*: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:			
- Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2106)	81.087	61.725	61.725
Decreto-legge n. 297 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 15 del 2007*: Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio:			
- Art. 6, comma 2: Agenzia nazionale per i giovani (22.2.2 - Interventi - cap. 1597)	407	310	310
Totale missione	142.694	123.235	123.235
Turismo			
Sviluppo e competitività del turismo			
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (23.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2194)	33.386	24.572	24.572

Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 286 del 2006*: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria: - Art. 2, comma 98, lettera a): Turismo (23.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2107)	42.035	31.147	31.147
Totale missione	75.421	55.719	55.719
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del *decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472*, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (24.1.2 - Interventi - cap. 5217)	9.953	7.574	7.574
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.1.2 - Interventi - cap. 1680)	153.252	153.235	153.235
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla *legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato: - Art. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (24.1.2 - Interventi - cap. 1321)	10.898	10.896	10.896
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'*articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59* (24.1.2 - Interventi - cap. 5200)	24.339	19.337	19.337
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: - Art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (24.1.2 - Interventi - cap. 5223)	2.495	1.941	1.941
Totale missione	200.937	192.983	192.983
Fondi da ripartire			
Fondi da assegnare			
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3026)	35.489	35.485	35.485
Fondi dì riserva e speciali			
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (25.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3003) (19)	156.261	12.958	-
Totale missione	191.750	48.443	35.485
Totale Ministero	4.248.769	2.607.296	2.594.338
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
Regolazione dei mercati			
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori			
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato: - Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2 - Interventi - cap. 2275)	25.981	20.396	20.396
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2 - Interventi - cap. 2280)	782	595	595
Totale missione	26.763	20.991	20.991
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo			
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy			

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2.2 - Interventi - cap. 2501)	24.855	18.955	18.955
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:			
- Art. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (4.2.2 - Interventi - cap. 2530).	85.153	80.901	80.901
- Art. 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (4.2.2 - Interventi - cap. 2531)	54.912	41.684	41.684
Totale missione	162.920	141.540	141.540
Ricerca e innovazione			
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale			
Legge n. 282 del 1991, *decreto-legge n. 496 del 1993*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 61 del 1994* e *decreto-legge n. 26 del 1995*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 95 del 1995*:			
Riforma dell'ENEA (7.1.6 - Investimenti - cap. 7630)	197.441	197.441	198.191
Totale missione	197.441	197.441	198.191
Totale Ministero	387.124	359.972	360.722
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale			
Legge n. 285 del 1997: Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza:			
- Art. 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (3.1.2 - Interventi - cap. 3527)	39.964	39.960	39.960
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:			
- Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3671)	1.174.944	913.719	913.719
Totale missione	1.214.908	953.679	953.679
Politiche previdenziali			
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati			
Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:			
- Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (2.1.2 - Interventi - cap. 4332)	477	362	362
Totale missione	477	362	362
Politiche per il lavoro			
Regolamentazione e vigilanza del lavoro			
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):			
- Art. 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (1.1.1 - Funzionamento - cap. 5025)	2.000	1.522	1.522
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito			
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
- Art. 80, comma 4: Formazione professionale (1.3.2 - Interventi - cap. 4161)	1.193	908	908
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):			
- Art. 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (1.3.6 - Investimenti - cap. 7682)	2.272	1.738	1.738
Totale missione	5.465	4.168	4.168
Totale Ministero	1.220.850	958.209	958.209

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
Giustizia			
Amministrazione penitenziaria			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
- Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1.2 - Interventi - cap. 1768)	4.395	4.394	4.394
Totale missione	4.395	4.394	4.394
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Indirizzo politico			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2 - Interventi - cap. 1160)	91	79	79
Totale missione	91	79	79
Totale Ministero	4.486	4.473	4.473
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
L'Italia in Europa e nel mondo			
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali			
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze:			
- Art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (1.2.2 - Interventi - cap. 2201)	2.241	2.079	2.079
Legge n. 7 del 1981 e *legge n. 49 del 1987* (20): Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (1.2.1 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 1.2.2 - Interventi - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	326.962	210.940	210.940
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale			
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (1.4.2 - Interventi - cap. 4131).	2.383	2.375	2.375
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al fondo europeo per la gioventù (1.4.2 - Interventi - cap. 4052)	272	270	270
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della *legge 14 marzo 1977, n. 73*, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.4.2 - Interventi - capp. 4061, 4063)	1.914	1.905	1.905
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.4.2 - Interventi - cap. 1163)	4.434	3.688	3.688
Legge n. 91 del 2005: Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA):			
- Art. 1, comma 1: Contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) (1.4.2 - Interventi - cap. 3421).	3.164	3.164	3.164
Integrazione europea			
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (1.5.2 - Interventi - cap. 4534)	4.395	4.394	4.394
Totale missione	345.765	228.815	228.815
Totale Ministero	345.765	228.815	228.815
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA			
L'Italia in Europa e nel mondo			
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica			
Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (4.2.6 - Investimenti - cap. 7291)	4.697	4.697	4.697
Totale missione	4.697	4.697	4.697

Ricerca e innovazione			
Ricerca scientifica e tecnologica di base			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.3.2 - Interventi - cap. 1679)	6.661	5.091	5.091
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.3.6 - Investimenti - cap. 7236)	1.867.827	1.866.452	1.866.452
Ricerca per la didattica			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2 - Interventi - cap. 1261)	2.847	2.847	2.847
Totale missione	1.877.335	1.874.390	1.874.390
Istruzione scolastica			
Istituzioni scolastiche non statali			
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (1.9.2 - Interventi - cap. 2193)	363	363	363
Totale missione	363	363	363
Istruzione universitaria			
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria			
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2 - Interventi - cap. 1709)	7.803	5.964	5.964
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla *legge 2 dicembre 1991, n. 390*, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1.2 - Interventi - cap. 1695)	99.691	76.190	76.190
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:			
- Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1.6 - Investimenti - cap. 7273/p)	24.281	18.660	18.660
Sistema universitario e formazione post-universitaria			
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.3.2 - Interventi - cap. 1690)	65.091	49.747	49.747
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3.2 - Interventi - cap. 1692)	90.196	68.933	68.933
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:			
- Art. 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (2.3.2 - Interventi - cap. 1694/p)	6.216.385	6.130.260	6.052.260
Totale missione	6.503.447	6.349.754	6.271.754
Fondi da ripartire			
Fondi da assegnare			
Legge n. 440 del 1997 e *legge n. 144 del 1999* (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (6.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 1270)	130.213	99.516	99.516
Totale missione	130.213	99.516	99.516
Totale Ministero	8.516.055	8.328.720	8.250.720
MINISTERO DELL'INTERNO			
Ordine pubblico e sicurezza			
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica			
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della polizia di Stato (3.1.1 - Funzionamento - cap. 2674)	27.447	27.444	27.523
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			

- Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3.1 - Funzionamento - capp. 2668, 2815)	1.989	1.513	1.513
Totale missione	29.436	28.957	29.036
Soccorso civile			
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico			
Legge n. 968 del 1969 e *decreto-legge n. 361 del 1995*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 437 del 1995* (articolo 4): «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (4.2.1 - Funzionamento - cap. 1916)	15.910	15.909	15.954
Totale missione	15.910	15.909	15.954
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti			
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1.2 - Interventi - cap. 2309)	74	56	56
Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della *direttiva 2003/9/CE* che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri:			
- Art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1.2 - Interventi - cap. 2311)	12.087	9.181	9.181
Totale missione	12.161	9.237	9.237
Totale Ministero	57.507	54.103	54.227
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
Ricerca e innovazione			
Ricerca in materia ambientale			
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:			
- Art. 28, comma 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1.2 - Interventi - cap. 3621; 2.1.6 - Investimenti - cap. 8831)	86.020	83.520	84.270
Totale missione	86.020	83.520	84.270
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità			
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.5.2 - Interventi - capp. 1644, 1646/p) .	31.685	24.111	24.111
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 59 del 1993*: Modifiche e integrazioni alla *legge 7 febbraio 1992, n. 150*, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.5.1 - Funzionamento - capp. 1388, 1389/p)	321	244	244
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5.2 - Interventi - cap. 1551)	61.821	58.422	58.422
Totale missione	93.827	82.777	82.777
Totale Ministero	179.847	166.297	167.047
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
Ordine pubblico e sicurezza			
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste			
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (4.1.1 - Funzionamento - cap. 2121)	5.384	5.383	5.383
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
- Art. 2, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (*legge n. 41 del 1982*) (4.1.1 - Funzionamento - cap. 2179)	1.353	1.030	1.030
Totale missione	6.737	6.413	6.413

Diritto alla mobilità			
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.3.2 - Interventi - cap. 1952)	232	78	78
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (2.3.2 - Interventi - cap. 1921/p) (23)	58.693	58.687	58.687
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne			
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 647 del 1996*: Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei:			
- Art. 3: Contributo al «Centro internazionale radio-medico (CIRM)» (2.6.2 - Interventi - cap. 1850)	722	719	719
Totale missione	59.647	59.484	59.484
Ricerca e innovazione			
Ricerca nel settore dei trasporti			
Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN):			
- Art. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell'INSEAN (5.1.2 - Interventi - cap. 1801/p)	6.808	6.607	6.607
Totale missione	6.808	6.607	6.607
Casa e assetto urbanistico			
Politiche abitative			
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2 - Interventi - cap. 1690)	143.826	109.446	109.446
Totale missione	143.826	109.446	109.446
Totale Ministero	217.018	181.950	181.950
MINISTERO DELLA DIFESA			
Difesa e sicurezza del territorio			
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza			
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:			
- Art. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (1.1.1 - Funzionamento - cap. 4840)	22.425	22.423	22.423
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5.2 - Interventi - cap. 1352)	2.030	1.904	404
Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN):			
- Art. 1, comma 3: Contributi dello Stato in favore dell'IHO (1.5.2 - Interventi - cap. 1345)	77	66	66
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari			
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:			
- Art. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (1.6.1 - Funzionamento - cap. 1253)	37.672	37.668	37.668
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'*articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*:			
- Art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (1.6.2 - Interventi - cap. 1360; 1.6.6 - Investimenti - cap. 7145)	8.896	6.772	6.772
Totale missione	71.100	68.833	67.333
Totale Ministero	71.100	68.833	67.333

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI			
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (1.2.1 - Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418; 1.2.2 - Interventi - capp. 1476, 1477, 1488)	9.745	7.327	7.327
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5.2 - Interventi - cap. 2200)	7.268	5.487	5.487
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'*articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59* (1.5.2 - Interventi - cap. 2083)	92.349	92.339	92.339
Totale missione	109.362	105.153	105.153
Totale Ministero	109.362	105.153	105.153
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI			
Ricerca e innovazione			
Ricerca in materia di beni e attività culturali			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (articolo 22): Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1 - Funzionamento - capp. 2040, 2041, 2043)	2.824	2.158	2.158
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (2.1.2 - Interventi - cap. 4132)	564	431	431
Totale missione	3.388	2.589	2.589
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici			
Sostegno e vigilanza ad attività culturali			
Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (1.1.2 - Interventi - cap. 3630)	1.844	1.403	1.403
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2 - Interventi - capp. 3670, 3671)	20.348	15.483	15.483
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo			
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2.2 - Interventi - capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626; 1.2.6 - Investimenti - capp. 8570, 8571, 8573, 8721)	418.418	304.075	304.075
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria			
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (1.10.1 - Funzionamento - cap. 3610)	1.840	1.482	1.482
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (articolo 22): Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (1.10.1 - Funzionamento - cap. 3611)	2.261	1.728	1.728
Valorizzazione del patrimonio culturale			
Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO:			
- Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO (1.13.2 - Interventi - cap. 1442; 1.13.6 - Investimenti - cap. 7305)	2.855	2.183	2.183
Totale missione	447.566	326.354	326.354
Totale Ministero	450.954	328.943	328.943
MINISTERO DELLA SALUTE			
Ricerca e innovazione			
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (2.1.2 - Interventi - cap. 3453)	28.748	28.744	28.744

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: - Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (2.1.2 - Interventi - cap. 3392)	306.276	306.242	306.242
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (2.1.2 - Interventi - cap. 3443)	97.957	97.946	97.946
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (2.1.2 - Interventi - cap. 3447)	61.684	61.678	61.678
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2 - Interventi - cap. 3412)	3.789	2.895	2.895
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 129 del 2001*: Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali: - Art. 2, comma 4: Agenzia per i servizi sanitari regionali (2.1.2 - Interventi - cap. 3457)	4.450	3.958	3.958
Totale missione	502.904	501.463	501.463
Tutela della salute			
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana			
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Approvazione del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità stipulato a New York il 22 luglio 1946 (1.1.2 - Interventi - cap. 4321)	17.626	17.624	17.624
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria			
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo: - Art. 1, comma 2: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (1.2.2 - Interventi - cap. 5340)	3.395	2.582	2.582
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano			
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 326 del 2003*: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici: - Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1.4.2 - Interventi - cap. 3458; 1.4.6 - Investimenti - cap. 7230)	35.789	31.849	31.849
Totale missione	56.810	52.055	52.055
Totale ministero	559.714	553.518	553.518
Totale generale	16.368.551	13.946.282	13.855.448

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

10A04272

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetmulin 125 mg/ml» soluzione orale per uso in acqua da bere per suini.

Decreto n. 25 del 26 febbraio 2010

Procedura decentrata n. FR/V/0202/001/DC.

Medicinale per uso veterinario VETMULIN 125 MG/ML soluzione orale per uso in acqua da bere per suini.

Titolare A.I.C.: Società Huvepharma NV con sede in Uitbreidingstraat 80 - 2600 Anversa, Belgio.

Produttore responsabile rilascio lotti: officina Biovet JSC sita in Peshtera (Bulgaria), 39 Petar Rakov Street.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: bottiglia da 1 litro - A.I.C. numero 104133018.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: idrogenofumarato di tiamulina 125 mg (equivalenti a 101,2 mg di tiamulina);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento della dissenteria suina causata o complicata da Brachyspira hyodysenteriae sensibile alla tiamulina. Per il trattamento della polmonite enzootica e la riduzione delle lesioni causate da Mycoplasma hyopneumoniae sensibile alla tiamulina.

Tempi di attesa:

Carne e visceri: 5 giorni.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi.

dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi.

dopo diluizione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

10A03791

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Virbagest 4 mg/ml» soluzione orale per suini

Decreto n. 23 del 26 febbraio 2010

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0237/001/E/001

Medicinale per uso veterinario VIRBAGEST 4 MG/ML soluzione orale per suini.

Titolare A.I.C.: Società Virbac S.A con sede in 1ère Avenue - 2065m - LID - 06516 Carros Cedex (Francia).

Produttore responsabile rilascio lotti: officina Virbac S.A con sede in 1ère Avenue - 2065m - LID - 06516 Carros Cedex (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 450 ml - A.I.C. numero 104166018;

flacone da 900 ml - A.I.C. numero 104166020.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: altrenogest 4,00 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (scrofe nullipare mature).

Indicazioni terapeutiche: per la sincronizzazione dell'estro in scrofe nullipare mature.

Tempi di attesa.

Carne e visceri: 24 giorni.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi.

dopo prima apertura del confezionamento primario: 60 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

10A03790

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e di revisione contabile di aziende rilasciata alla «Revitalia di Egalini Franco & Peveri Mauro & C. – S.a.s.», in Piacenza.

Con d.d. 16 marzo 2010, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e di revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale del 6 ottobre 1988 alla società «Revitalia di Egalini Franco & Peveri Mauro & C. - S.a.s.» con sede in Piacenza, c.f. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 00952780336, è dichiarata decaduta d'ufficio, a seguito di scioglimento senza liquidazione della società medesima e di cancellazione dal registro delle imprese di Piacenza.

10A03860

Protezione temporanea di nuovi marchi su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreti ministeriali del 9 marzo 2010 sono state concesse le protezioni temporanee ai nuovi marchi d'impresa apposti o sui prodotti o sui materiali che figureranno nelle esposizioni «Lamiera» e «27-BIMU/SFORTEC» che avranno luogo rispettivamente a Bologna dal 12 al 15 maggio ed a Milano dal 5 al 9 ottobre 2010.

10A03863

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concerneti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 48307 del 26/11/2009 è stato concesso, in favore della
TRABALDO TOGNA S.p.a.
con sede in : PRAY BI
Unita' di : PRAY BI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 17/08/2009 al 16/08/2010, nonchè
approvato il relativo programma dal 17/08/2009 al 16/08/2010

****

Con il decreto n. 48308 del 26/11/2009 è stato concesso, in favore della
MABINCO S.r.l.
con sede in : MONTEMURLO PO
Unita' di : MONTEMURLO PO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 24/08/2009 al 23/08/2010, nonchè
approvato il relativo programma dal 24/08/2009 al 23/08/2010

****

Con il decreto n. 48309 del 26/11/2009 è stato concesso, in favore della
COMPAGNIA TESSILE S.p.a.
con sede in : MONTEMURLO PO
Unita' di : MONTEMURLO PO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 24/08/2009 al 23/08/2010, nonchè
approvato il relativo programma dal 24/08/2009 al 23/08/2010

****

Con il decreto n. 48310 del 26/11/2009 è stato concesso, in favore della
CANTIERE DEL PARDO S.r.l.
con sede in : FORLI' FC
Unita' di : FORLI' FC
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 20/07/2009 al 18/07/2010, nonchè
approvato il relativo programma dal 20/07/2009 al 18/07/2010

****

Con il decreto n. 48311 del 26/11/2009 è stato concesso, in favore della
NEMAR S.r.l.
con sede in : FORLI' FC
Unita' di : FORLI' FC
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 20/07/2009 al 18/07/2010, nonchè
approvato il relativo programma dal 20/07/2009 al 18/07/2010

Con il decreto n. 48312 del 26/11/2009 è stato concesso , in favore della
ITALMODEL VTR S.r.l.
con sede in : FORLI' FC
Unita' di : FORLI' FC
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 20/07/2009 al 18/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 20/07/2009 al 18/07/2010

****

Con il decreto n. 48313 del 26/11/2009 è stato concesso , in favore della
INTERFILA S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : BARLASSINA MI
LIMBIATE MI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 06/07/2009 al 05/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 06/07/2009 al 05/07/2010

****

Con il decreto n. 48314 del 26/11/2009 è stato concesso , in favore della
TASK 84 S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : GRASSOBBIO BG
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 11/05/2009 al 10/05/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 11/05/2009 al 10/05/2010

****

Con il decreto n. 48315 del 26/11/2009 è stato concesso , in favore della
IVY OXFORD S.r.l.
con sede in : BUSTO ARSIZIO VA
Unita' di : BUSTO ARSIZIO VA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 08/06/2009 al 07/06/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 08/06/2009 al 07/06/2010

****

Con il decreto n. 48316 del 26/11/2009 è stato concesso , in favore della
ERRE DI CAVI S.r.l.
con sede in : GALLIATE LOMBARDO VA
Unita' di : GALLIATE LOMBARDO VA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 06/07/2009 al 05/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 06/07/2009 al 05/07/2010

Con il decreto n. 48317 del 26/11/2009 è stato concesso, in favore della
UNION CHEF C/O FERRIERE CIMA S.r.l.
con sede in : VALMADRERA LC
Unita' di : LECCO LC
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 03/06/2009 al 02/06/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 03/06/2009 al 02/06/2010

****

Con il decreto n. 48318 del 26/11/2009 è stato concesso, in favore della
UNION CHEF C/O M.S. AMBROGIO S.r.l.
con sede in : VALMADRERA LC
Unita' di : CISANO BERGAMASCO BG
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 30/03/2009 al 29/03/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 30/03/2009 al 29/03/2010

****

Con il decreto n. 48319 del 26/11/2009 è stato concesso, in favore della
UNION CHEF C/O LAMETEC S.r.l.
con sede in : VALMADRERA LC
Unita' di : CISANO BERGAMASCO BG
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 09/02/2009 al 08/02/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 09/02/2009 al 08/02/2010

****

Con il decreto n. 48320 del 26/11/2009 è stato concesso, in favore della
UNION CHEF C/O BONAITI SERRATURE S.r.l.
con sede in : VALMADRERA LC
Unita' di : CALOLZIOCORTE LC
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 09/02/2009 al 08/02/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 09/02/2009 al 08/02/2010

****

Con il decreto n. 48321 del 26/11/2009 è stato concesso, in favore della
UNION CHEF C/O FONDERIE ADDA DI FUMAGALLI & C. S.r.l.
con sede in : VALMADRERA LC
Unita' di : OLGINATE LC
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 09/02/2009 al 08/02/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 09/02/2009 al 08/02/2010

****

Con il decreto n. 48322 del 26/11/2009 è stato concesso, in favore della
UNION CHEF C/O METALLURGICA ALTA BRIANZA S.r.l.
con sede in : VALMADRERA LC
Unita' di : LECCO LC
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 09/02/2009 al 08/02/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 09/02/2009 al 08/02/2010

Con il decreto n. 48323 del 26/11/2009 è stato concesso , in favore della
UNION CHEF C/O MI.ME.AF S.r.l.
con sede in : VALMADRERA LC
Unita' di : CALOLZIOCORTE LC
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 09/02/2009 al 08/02/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 09/02/2009 al 08/02/2010

****

Con il decreto n. 48324 del 26/11/2009 è stato concesso , in favore della
UNION CHEF C/O CORNO MARCO ITALIA S.r.l.
con sede in : VALMADRERA LC
Unita' di : MOLTENO LC
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 03/06/2009 al 02/06/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 03/06/2009 al 02/06/2010

****

Con il decreto n. 48325 del 26/11/2009 è stato concesso , in favore della
UNION CHEF C/O COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ANNETTONI S.r.l.
con sede in : VALMADRERA LC
Unita' di : LECCO LC
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 09/02/2009 al 08/02/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 09/02/2009 al 08/02/2010

****

Con il decreto n. 48326 del 26/11/2009 è stato concesso , in favore della
UNION CHEF C/O METALLURGICA FRIGERIO S.r.l.
con sede in : VALMADRERA LC
Unita' di : VILLA D'ADDA BG
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 09/02/2009 al 08/02/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 09/02/2009 al 08/02/2010

****

Con il decreto n. 48327 del 26/11/2009 è stato concesso , in favore della
UNION CHEF C/O METALLURGICA TOGNETTI S.r.l.
con sede in : VALMADRERA LC
Unita' di : LECCO LC
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 09/02/2009 al 08/02/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 09/02/2009 al 08/02/2010

Con il decreto n. 48328 del 26/11/2009 è stato concesso, in favore della
UNION CHEF C/O GIUSEPPE E FRATELLI BONAITI S.r.l.
con sede in : VALMADRERA LC
Unita' di : CALOLZIOCORTE LC
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 09/02/2009 al 08/02/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 09/02/2009 al 08/02/2010

****

Con il decreto n. 48329 del 26/11/2009 è stato concesso, in favore della
PELLEGRINI C/O RODACCIAI S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : BOSISIO PARINI LC
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 02/04/2009 al 20/11/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 02/04/2009 al 26/03/2010

****

Con il decreto n. 48330 del 26/11/2009 è stato concesso, in favore della
PELLEGRINI C/O STANADYNE S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : CASTENEDOLO BS
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 06/04/2009 al 30/10/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 06/04/2009 al 18/01/2010

****

Con il decreto n. 48331 del 26/11/2009 è stato concesso, in favore della
PELLEGRINI C/O BULNAVA S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : SUELLO LC
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 03/04/2009 al 24/12/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 03/04/2009 al 02/04/2010

****

Con il decreto n. 48332 del 26/11/2009 è stato concesso, in favore della
PELLEGRINI C/O N&W GLOBAL VENDING S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : VALBREMBO BG
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 18/05/2009 al 30/10/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 18/05/2009 al 17/05/2010

Con il decreto n. 48333 del 26/11/2009 è stato concesso , in favore della
PELLEGRINI C/O FONTANA LUIGI S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : VEDUGGIO CON COLZANO MI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 06/04/2009 al 20/09/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 06/04/2009 al 02/04/2010

****

Con il decreto n. 48334 del 26/11/2009 è stato concesso , in favore della
S.CO.M.E.S. S.r.l.
con sede in : CASTIGLIONE D'ADDA LO
Unita' di : CASTIGLIONE D'ADDA LO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 31/08/2009 al 30/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 31/08/2009 al 30/08/2010

****

Con il decreto n. 48335 del 26/11/2009 è stato concesso , in favore della
RETAIL BRAND ALLIANCE EUROPE S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : MILANO MI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 22/06/2009 al 31/12/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 22/06/2009 al 21/06/2010

****

Con il decreto n. 48336 del 26/11/2009 è stato concesso , in favore della
VETRERIA VENETA Societa in accomandita semplice
con sede in : PRAMAGGIORE VE
Unita' di : PRAMAGGIORE VE
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/07/2009 al 30/06/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/07/2009 al 30/06/2010

****

Con il decreto n. 48337 del 26/11/2009 è stato concesso , in favore della
AMPLA S.r.l.
con sede in : AICURZIO MI
Unita' di : AICURZIO MI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 15/06/2009 al 14/06/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 15/06/2009 al 14/06/2010

Con il decreto n. 48338 del 26/11/2009 è stato concesso , in favore della
GAETANO ROSSINI HOLDING S.p.a.
con sede in : COSTA MASNAGA LC
Unita' di : COSTA MASNAGA LC
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 27/05/2009 al 01/04/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 27/05/2009 al 17/04/2010

****

Con il decreto n. 48339 del 26/11/2009 è stato concesso , in favore della
SOCIETA' DEL GRES S.p.a.
con sede in : SORISOLE BG
Unita' di : SORISOLE BG
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/09/2009 al 31/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/09/2009 al 31/08/2010

****

Con il decreto n. 48340 del 26/11/2009 è stato concesso , in favore della
MAFLOW S.p.a.
con sede in : TREZZANO SUL NAVIGLIO MI
Unita' di : ASCOLI PICENO AP
TREZZANO SUL NAVIGLIO MI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord con
per il periodo dal 11/05/2009 al 10/05/2010

****

Con il decreto n. 48341 del 26/11/2009 è stato concesso , in favore della
GBS GROUP S.p.a.
con sede in : PADOVA PD
Unita' di : PADOVA PD
QUINTO DI TREVISO TV
il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord con
per il periodo dal 26/09/2009 al 25/12/2009

****

Con il decreto n. 48342 del 26/11/2009 è stato concesso , in favore della
GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE C/O IVECO FIAT S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : BRESCIA BS
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 10/05/2009 al 02/11/2009

Con il decreto n. 48343 del 26/11/2009 è stato concesso , in favore della
MARVECS PHARMA SERVICES S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : MILANO MI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale
per il periodo dal 07/04/2009 al 06/04/2010

****

Con il decreto n. 48344 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
METALPLASTIC S.p.a.
con sede in : MORCONE BN
Unita' di : MORCONE BN
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 29/06/2009 al 28/06/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 29/06/2009 al 28/06/2010

****

Con il decreto n. 48345 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
UNION CHEF C/O GRATTAROLA S.r.l.
con sede in : VALMADRERA LC
Unita' di : CORTENOVA LC
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 09/02/2009 al 08/02/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 09/02/2009 al 08/02/2010

****

Con il decreto n. 48346 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA Societa cooperativa a responsabilita
con sede in : MESSINA ME
Unita' di : MESSINA ME
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 05/06/2009 al 04/06/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 05/06/2009 al 04/06/2010

****

Con il decreto n. 48347 del 27/11/2009 è stato concesso , in
favore della
PELLEGRINI C/O UTIL INDUSTRIES S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : VILLANOVA D'ASTI AT
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 20/04/2009 al 31/05/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 20/04/2009 al 31/05/2009

Con il decreto n. 48348 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
FELSINEA RISTORAZIONE C/O INDUSTRIE PICA S.r.l.
con sede in : CALDERARA DI RENO BO
Unita' di : PESARO PU
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 27/04/2009 al 14/12/2009 , nonchè
pprovato il relativo programma dal 18/03/2009 al 14/12/2009

****

Con il decreto n. 48349 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
INDESIT COMPANY S.p.a.
con sede in : FABRIANO AN
Unita' di : NONE TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 13/07/2009 al 12/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 13/07/2009 al 12/07/2010

****

Con il decreto n. 48350 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
ESSECI S.r.l.
con sede in : POLESELLA RO
Unita' di : POLESELLA RO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/06/2009 al 31/05/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/06/2009 al 31/05/2010

****

Con il decreto n. 48351 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
FIDIA S.p.a.
con sede in : CASIER TV
Unita' di : CASIER TV
QUINTO DI TREVISO TV
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 24/08/2009 al 23/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 24/08/2009 al 23/08/2010

****

Con il decreto n. 48352 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
VLM S.p.a.
con sede in : BUCCINASCO MI
Unita' di : BUCCINASCO MI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 14/07/2009 al 06/02/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 14/07/2009 al 13/07/2010

Con il decreto n. 48353 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della **EUROPLASTICA** S.r.l.
con sede in : PASIANO DI PORDENONE PN
Unita' di : PASIANO DI PORDENONE PN
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 17/08/2009 al 16/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 17/08/2009 al 16/08/2010

****

Con il decreto n. 48354 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della **AVENANCE ITALIA C/O DYTECH DYNAMIC FLUID TECHNOLOGIES** S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : AIRASCA TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 16/03/2009 al 11/01/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 12/01/2009 al 11/01/2010

****

Con il decreto n. 48355 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della **AVENANCE ITALIA C/O LUCCHINI** S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : CONDOVE TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 16/03/2009 al 25/01/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 26/01/2009 al 25/01/2010

****

Con il decreto n. 48356 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della **ORMA C/O RAVAGLIOLI** S.r.l.
con sede in : ARGELATO BO
Unita' di : SASSO MARCONI BO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 16/03/2009 al 29/05/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 16/03/2009 al 29/05/2009

****

Con il decreto n. 48357 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della **ORMA C/O RAVAGLIOLI** S.r.l.
con sede in : ARGELATO BO
Unita' di : SASSO MARCONI BO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/06/2009 al 07/08/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/06/2009 al 07/08/2009

Con il decreto n. 48358 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
GM SINTER GROUP S.r.l.
con sede in : TORINO TO
Unita' di : TORINO TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 14/09/2009 al 13/09/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 14/09/2009 al 13/09/2010

****

Con il decreto n. 48359 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
OLTEK S.p.a.
con sede in : GATTICO NO
Unita' di : OLEGGIO CASTELLO NO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/09/2009 al 31/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/09/2009 al 31/08/2010

****

Con il decreto n. 48360 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
ILVA S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : GENOVA GE
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 08/06/2009 al 07/06/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 08/06/2009 al 07/06/2010

****

Con il decreto n. 48361 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
COSTAT S.r.l.
con sede in : VILLARBASSE TO
Unita' di : VILLARBASSE TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 03/08/2009 al 02/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 03/08/2009 al 02/08/2010

****

Con il decreto n. 48362 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
NEW VBC S.r.l.
con sede in : NOVI DI MODENA MO
Unita' di : NOVI DI MODENA MO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 24/08/2009 al 23/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 24/08/2009 al 23/08/2010

Con il decreto n. 48363 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
MAGNESIUM PRODUCTS OF ITALY S.r.l.
con sede in : VERRES AO
Unita' di : VERRES AO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/09/2009 al 31/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/09/2009 al 31/08/2010

****

Con il decreto n. 48364 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
DESMO S.r.l.
con sede in : VERBANIA VB
Unita' di : VERBANIA VB
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 08/07/2009 al 07/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 08/07/2009 al 07/07/2010

****

Con il decreto n. 48365 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
AZIMUT - BENETTI S.p.a.
con sede in : VIAREGGIO LU
Unita' di : FANO PU
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 17/08/2009 al 16/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 17/08/2009 al 16/08/2010

****

Con il decreto n. 48366 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
NUOVA PROTEX S.r.l.
con sede in : CURA CARPIGNANO PV
Unita' di : CURA CARPIGNANO PV
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 14/09/2009 al 13/09/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 14/09/2009 al 13/09/2010

****

Con il decreto n. 48367 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
CEMENCAL S.p.a.
con sede in : BERGAMO BG
Unita' di : BARI BA
TARQUINIA VT
CUNEO CN
ROMA RM
TORINO TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/08/2009 al 31/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/08/2009 al 31/07/2010

Con il decreto n. 48368 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
AUTEC S.r.l.
con sede in : CALDOGNO VI
Unita' di : CALDOGNO VI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/07/2009 al 30/06/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/07/2009 al 30/06/2010

****

Con il decreto n. 48369 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
BOTTO GIUSEPPE & FIGLI S.p.a.
con sede in : VALLE MOSSO BI
Unita' di : VALLE MOSSO BI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 13/10/2009 al 12/10/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 13/10/2009 al 12/10/2010

****

Con il decreto n. 48370 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
E.G.O. ITALIANA S.p.a.
con sede in : NOVARA NO
Unita' di : NOVARA NO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/09/2009 al 31/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/09/2009 al 31/08/2010

****

Con il decreto n. 48371 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
MARCHI & FILDI (GIA' FILATURA MARCHI GIOVANNI) S.p.a.
con sede in : BIELLA BI
Unita' di : CERRIONE BI
VERRONE BI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 03/09/2009 al 02/09/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 03/09/2009 al 02/09/2010

****

Con il decreto n. 48372 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
SOGEFI FILTRATION S.p.a.
con sede in : MANTOVA MN
Unita' di : MANTOVA MN
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 04/08/2009 al 03/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 04/08/2009 al 03/08/2010

Con il decreto n. 48373 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
BLUDENIM S.r.l.
con sede in : GRUARO VE
Unita' di : GRUARO VE
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 06/07/2009 al 05/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 06/07/2009 al 05/07/2010

****

Con il decreto n. 48374 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
A.T. & COMPONENTS S.r.l.
con sede in : INDUNO OLONA VA
Unita' di : BARDELLO VA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 13/07/2009 al 12/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 13/07/2009 al 12/07/2010

****

Con il decreto n. 48375 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
VICTORIA S.r.l.
con sede in : BERGAMO BG
Unita' di : URAGO D'OGLIO BS
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 24/08/2009 al 23/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 24/08/2009 al 23/08/2010

****

Con il decreto n. 48376 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
UTK COMPONENT S.r.l.
con sede in : NOVENTA VICENTINA VI
Unita' di : NOVENTA VICENTINA VI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 03/08/2009 al 02/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 03/08/2009 al 02/08/2010

****

Con il decreto n. 48377 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
PARKER HANNIFIN S.p.a.
con sede in : CORSICO MI
Unita' di : ADRO BS
ARSAGO SEPRIO VA
ANZOLA DELL'EMILIA BO
CELLATICA BS
CESANO BOSCONE MI
CINISELLO BALSAMO MI
CORSICO MI
GESSATE MI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 15/06/2009 al 14/06/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 15/06/2009 al 14/06/2010

Con il decreto n. 48378 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
C.A.M.E.S Societa cooperativa a responsabilita
con sede in : CARBONIA CA
Unita' di : PORTOSCUSO CA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 17/04/2009 al 16/04/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 17/04/2009 al 16/04/2010

****

Con il decreto n. 48379 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
SYNERGICA S.p.a.
con sede in : VIGEVANO PV
Unita' di : CORMANO MI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 20/07/2009 al 19/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 20/07/2009 al 19/07/2010

****

Con il decreto n. 48380 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
FRATELLI CARLESSI S.p.a.
con sede in : URGNANO BG
Unita' di : URGNANO BG
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 06/07/2009 al 05/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 06/07/2009 al 05/07/2010

****

Con il decreto n. 48381 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
MACC COSTRUZIONI MECCANICHE S.p.a.
con sede in : SCHIO VI
Unita' di : SCHIO VI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 06/07/2009 al 05/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 06/07/2009 al 05/07/2010

****

Con il decreto n. 48382 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
TORCITURA DELLA VALCUVIA S.p.a.
con sede in : CUVEGLIO VA
Unita' di : CUVEGLIO VA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 31/08/2009 al 30/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 31/08/2009 al 30/08/2010

Con il decreto n. 48383 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
T.P.S. UNIPERSONALE S.r.l.
con sede in : PAVIA DI UDINE UD
Unita' di : PAVIA DI UDINE UD
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 10/07/2009 al 09/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 10/07/2009 al 09/07/2010

****

Con il decreto n. 48384 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
FILATI MORNICO S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : MORNICO AL SERIO BG
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 08/06/2009 al 07/06/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 08/06/2009 al 07/06/2010

****

Con il decreto n. 48385 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.a.
con sede in : POZZUOLO DEL FRIULI UD
Unita' di : BRESCIA BS
CINISELLO BALSAMO MI
POZZUOLO DEL FRIULI UD
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 21/06/2009 al 20/06/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 21/06/2009 al 20/06/2010

****

Con il decreto n. 48386 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
CONFEZIONI SANTI S.r.l.
con sede in : SONCINO CR
Unita' di : SONCINO CR
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 17/08/2009 al 03/05/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 04/05/2009 al 03/05/2010

****

Con il decreto n. 48387 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
SIMPEG S.r.l.
con sede in : CESATE MI
Unita' di : CESATE MI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 06/07/2009 al 05/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 06/07/2009 al 05/07/2010

Con il decreto n. 48388 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
PELLEGRINI C/O FONDERIE ALLUMINIO S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : DONGO CO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 09/03/2009 al 31/12/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 09/03/2009 al 31/12/2009

****

Con il decreto n. 48389 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
GRUPPO MANERBIESI S.r.l.
con sede in : MANERBIO BS
Unita' di : MANERBIO BS
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 04/05/2009 al 03/05/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 04/05/2009 al 03/05/2010

****

Con il decreto n. 48390 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
AMALIND S.p.a.
con sede in : CASTEL MAGGIORE BO
Unita' di : CASTEL MAGGIORE BO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 12/01/2009 al 24/06/2009

Il presente decreto annulla il D.D. 45437 del 30/03/2009 limitatamente al periodo dal 25/06/2009 al 30/09/2009.

****

Con il decreto n. 48391 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
EDITORIALE EUREKA S.r.l.
con sede in : VARESE VA
Unita' di : BUSTO ARSIZIO VA
VARESE VA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge 67/87 e
per il periodo dal 20/07/2009 al 19/01/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 20/07/2009 al 19/07/2010

****

Con il decreto n. 48392 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
SOCIETA' TIPOGRAFICA SICILIANA S.p.a.
con sede in : ROMA RM
Unita' di : CATANIA CT
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/08/2009 al 31/01/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/08/2009 al 31/07/2011

Con il decreto n. 48393 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
LA PROVINCIA DI COMO EDITORIALE S.p.a.
con sede in : COMO CO
Unita' di : COMO CO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/07/2009 al 31/12/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/07/2009 al 30/06/2011

****

Con il decreto n. 48394 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
MONDADORI PUBBLICITA' S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : SEGRATE MI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 05/10/2009 al 04/04/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 05/10/2009 al 04/10/2011

****

Con il decreto n. 48395 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI
ROMA RM
RONCADELLE BS
SEGRATE MI

il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 05/10/2009 al 04/04/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 05/10/2009 al 04/10/2011

****

Con il decreto n. 48396 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
EDITRICE LA STAMPA S.p.a.
con sede in : TORINO TO
Unita' di : AOSTA AO
BIELLA BI
IMPERIA IM
MILANO MI
ROMA RM
SAVONA SV
TORINO TO
VERBANIA VB
VERCELLI VC
il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale
per il periodo dal 01/09/2009 al 28/02/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/09/2009 al 31/08/2011

Con il decreto n. 48397 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
EDITRICE LA STAMPA S.p.a.
con sede in : TORINO TO
Unita' di : ASTI AT
CUNEO CN
MILANO MI
ROMA RM
TORINO TO
VERCELLI VC
il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale
per il periodo dal 01/09/2009 al 28/02/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/09/2009 al 31/08/2011

****

Con il decreto n. 48398 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
SEAT PAGINE GIALLE S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : MILANO MI
ROMA RM
TORINO TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale
per il periodo dal 09/08/2009 al 08/02/2010

****

Con il decreto n. 48399 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
I ROMANISTI Societa cooperativa a responsabilita
con sede in : ROMA RM
Unita' di : ROMA RM
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/09/2009 al 28/02/2010

****

Con il decreto n. 48400 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
GI.CA. S.r.l.
con sede in : SABAUDIA LT
Unita' di : CISTERNA DI LATINA LT
il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale
per il periodo dal 01/04/2009 al 31/03/2010

****

Con il decreto n. 48401 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
DSM CAPUA S.p.a.
con sede in : CAPUA CE
Unita' di : CAPUA CE
il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale
per il periodo dal 01/07/2009 al 31/12/2009

Con il decreto n. 48402 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
SPM S.r.l.
con sede in : LORO CIUFFENNA AR
Unita' di : ARICCIA RM
ROMA RM
TIVOLI RM
il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale
per il periodo dal 04/02/2009 al 31/12/2009

****

Con il decreto n. 48403 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
MW ITALIA S.p.a.
con sede in : RIVOLI TO
Unita' di : RIVOLI TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale
per il periodo dal 12/07/2009 al 11/01/2010

****

Con il decreto n. 48404 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
PINTI INOX S.r.l.
con sede in : SAREZZO BS
Unita' di : SAREZZO BS
il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale
per il periodo dal 14/04/2009 al 13/04/2010

****

Con il decreto n. 48405 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
RECKITT BENCKISER ITALIA S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : MIRA VE
il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale
per il periodo dal 01/10/2009 al 31/03/2010

****

Con il decreto n. 48406 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
KOMATSU UTILITY EUROPA Societa per azioni
con sede in : NOVENTA VICENTINA VI
Unita' di : ESTE PD
il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale
per il periodo dal 20/10/2009 al 19/04/2010

Con il decreto n. 48407 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
CAMPAGNOLO Societa a responsabilita limitata
con sede in : VICENZA VI
Unita' di : VICENZA VI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 28/10/2009 al 03/05/2010

Il presente decreto amplia ad un massimo di 90 unità la Cigs concessa dal D.D. 47227 del 28/09/2009 a decorrere dal 28/10/2009

****

Con il decreto n. 48408 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
FERRARI PRESS S.r.l.
con sede in : ALBINEA RE
Unita' di : ALBINEA RE
CASTELNOVO DI SOTTO RE
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 14/09/2009 al 13/09/2010

****

Con il decreto n. 48409 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
QUERCIOLAIE RINASCENTE Societa cooperativa a responsabilita
con sede in : RAPOLANO TERME SI
Unita' di : RAPOLANO TERME SI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 01/09/2009 al 31/08/2010

****

Con il decreto n. 48410 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
SISTEMATICA S.r.l.
con sede in : MANTA CN
Unita' di : MANTA CN
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 07/09/2009 al 06/09/2010

****

Con il decreto n. 48411 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
SOFT N.W. S.p.a.
con sede in : CERRETO CASTELLO BI
Unita' di : CERRETO CASTELLO BI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 24/08/2009 al 23/08/2010

Con il decreto n. 48412 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
SERVIZI OSPEDALIERI S.p.a.
con sede in : FERRARA FE
Unita' di : CASTELLALTO TE
FERRARA FE
LUCCA LU

il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 01/08/2009 al 31/07/2010

****

Con il decreto n. 48413 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
YACHT INTERIORS S.r.l.
con sede in : PACE DEL MELA ME
Unita' di : PACE DEL MELA ME
VILLAFRANCA TIRRENA ME

il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 01/02/2009 al 31/01/2010

****

Con il decreto n. 48414 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
GENERALI IMPIANTI S.r.l.
con sede in : MAZARA DEL VALLO TP
Unita' di : TRAPANI TP
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 01/07/2009 al 30/06/2010

****

Con il decreto n. 48415 del 27/11/2009 è stato concesso , in favore della
ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA S.p.a.
con sede in : ROMA RM
Unita' di : ROMA RM

il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 01/09/2009 al 31/08/2010

10A03787

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amak»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 690 del 12 marzo 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Biomedica Foscama Industria chimico farmaceutica S.p.a. (codice fiscale 00408870582) con sede legale e domicilio fiscale in Via Morolense, 87, 03013 - Ferentino - Frosinone.

Medicinale: AMAK.

Confezione:

A.I.C. n. 037042013 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 037042025 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

È ora trasferita alla società: Germed Pharma S.p.a. (codice fiscale 03227750969) con sede legale e domicilio fiscale in Via Cantù, 11 - 20092 Cinisello Balsamo - Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03895

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Provindol»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 691 del 12 marzo 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società E-Pharma Trento S.p.a. (codice fiscale 01420070227) con sede legale e domicilio fiscale in Via Provina, 2, 38040 - Ravina di Trento - Trento.

Medicinale: PROVINDOL.

Confezione : A.I.C. n. 035790017 - «220 mg granulato per soluzione orale» 12 bustine.

È ora trasferita alla società: Sanofi-Aventis S.P.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 – Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03897

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Stalcare»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 695 del 12 marzo 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l (codice fiscale 01135800769) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6, 85033 - Episcopia - Potenza.

Medicinale: STALCARE.

Confezione: A.I.C. n. 035811013 - «10 mg compresse» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: FG S.r.l. (codice fiscale 01444240764) con sede legale e domicilio fiscale in Via San Rocco, 6, 85033 - Episcopia - Potenza.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03896

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del provvedimento UPC/R/2 del 10 febbraio 2010 relativo al medicinale «Propecia».

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2010,

ove si legge:

Modifica apportata:

in conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro xxxx giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

leggasi:

Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e delle etichette a seguito della procedura di rinnovo.

È approvata, altresì, secondo la lista degli standard terms della Farmacopea Europea, la descrizione delle confezioni da riportare sugli stampati così come sopra indicato.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale PROPECIA, è rinnovata per cinque anni dalla data del rinnovo europeo 17 aprile 2008.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04157

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 5 del 9 marzo 2010

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito anche la Regione Toscana nell'ultima decade di dicembre 2009 e nei primi giorni di gennaio 2010, rende noto:

che con propria ordinanza n. 5 del 9 marzo 2010 ha individuato le province e i comuni danneggiati dagli eventi meteorologici che hanno colpito anche la Regione Toscana nell'ultima decade di dicembre 2009 e nei primi giorni di gennaio 2010, e che è stato istituito il Comitato istituzionale per il superamento dello stato di emergenza;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 17 marzo 2010 parte prima.

10A03864

Approvazione dell'ordinanza n. 6 dell'11 marzo 2010

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 è prorogato fino al 31 dicembre 2010 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2009 per la grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca, rende noto:

che con propria ordinanza n. 6 dell'11 marzo 2010 ha approvato il Piano degli interventi – aggiornamento e definizione del quadro finanziario per il ripristino degli edifici e dei beni mobili privati, delle infrastrutture e dei beni di proprietà del comune di Viareggio – marzo 2010»;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 17 marzo 2010 - Parte prima.

10A03862

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che, con determinazione del Segretario Generale n. 120 del 1° marzo 2010 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena, la sotto indicata ditta, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi a fianco indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, avendo cessato la propria attività:

Ditta: Antica Acetaia Cavedoni dal 1860 di Cavedoni Paolo;

Sede: Castelvetro di Modena, via Sinistra Guerro 34;

Marchio: 107 MO.

I punzoni in dotazione alla predetta ditta sono stati ritirati e deformati a cura del servizio metrico.

10A03857

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che, con determinazione del Segretario generale n. 121 del 1° marzo 2010 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena, la sotto indicata ditta, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi a fianco indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, avendo cessato la propria attività:

Ditta: Ora Et Labora di Ansaloni Floriano;

Sede: Modena, via C. Sigonio 131;

Marchio: 72 MO.

I punzoni in dotazione alla predetta ditta sono stati ritirati e deformati a cura del servizio metrico.

10A03858

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Adozione del Piano di gestione del distretto idrografico «Appennino Centrale»

In attuazione di quanto previsto all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, si rende noto che, con deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume tevere, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 183/1989 e integrato dai componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico non già rappresentate nel medesimo Comitato, ha adottato il Piano di gestione del Distretto idrografico Appennino centrale.
Il Piano di Gestione costituisce articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65 del D. lgs. n. 152/2006 ed ha il valore di Piano territoriale di settore. Esso è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal Distretto idrografico dell'Appennino centrale, la corretta utilizzazione delle acque ed il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti agli articoli 1 e 4 della Direttiva 2000/60/CE
Il Piano di Gestione è corredato dal Rapporto ambientale di cui agli articoli 13 e ss. del D. Lgs. n. 152/2006 e, in conformità all'Allegato 4A della Parte Terza di tale Decreto Legislativo, è costituito dagli elaborati di seguito indicati, nonché dalle modifiche ed integrazioni degli stessi conseguenti al recepimento delle osservazioni formulate nel corso della fase di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 66 del D.lgs. n. 152/2006, indicate all'Elaborato IX del Piano adottato:

Relazione generale

Parte 1 – I corpi idrici

- *Relazione Tecnica - Sezione 1.1 - I Corpi Idrici Superficiali;*
- *Allegato n. 1 Criteri generali per la composizione del reticolo idrografico distrettuale.*
- *Documenti regionali;*
- *Tabella: Corpi idrici superficiali;*
- *Tavola: Corpi Idrici Superficiali;*
- *Tavola: Corpi idrici superficiali - Tipizzazione DM 131/2008;*
- *Tavola: Corpi Idrici Superficiali - Carta del Rischio;*
- *Relazione tecnica - Sezione 2 - I Corpi Idrici Sotterranei;*
- *Allegato n. 1: Carta dei corpi idrici sotterranei;*
- *Allegato n. 2: Elenco dei corpi idrici sotterranei;*
- *Allegato n. 3: Carta dei corpi idrici sotterranei a rischio;*
- *Allegato n. 4: Elenco dei corpi idrici sotterranei a rischio.*

Parte 2 – Pressioni ed impatti

- *Relazione tecnica*;
- *Tabella n. 1: Pressioni ed Impatti;*
- *Tabella n. 2: Soglie di significatività delle pressioni;*
- *Documento di Supporto n. 1 alla Parte 2: Procedura per la definizione delle soglie di importanza delle pressioni;*
- *Documento di Supporto n. 2 alla Parte 2:Il rischio climatico;*
- *Allegato n. 1: Studio servizio idrografico e mareografico di Pescara della Regione Abruzzo - Relazione sulla variazione delle precipitazioni annue;*
- *Allegato n 2: CNR IRSA "La vulnerabilità dei grandi sistemi di approvvigionamento idrico del bacino del Tevere in relazione al verificarsi di condizioni di scarsità della risorsa idrica;*
- *Definizione di un sistema di azioni di prevenzione e mitigazione degli effetti".*

Parte 3 – Le aree protette

- *Relazione tecnica;*
- *Allegato n. 1: Quadro degli elementi informativi disponibili. - Aree Protette per il Registro PDG agg WISE;*
- *Allegato n. 2: Carta delle aree protette;*
- *TAVOLA 1. Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano a norma dell'art. 7 "Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile". (Allegato 3 - Registro Aree Protette.xls);*
- *TAVOLA 2. Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico. (distretti_08_SIGN_ECONOM.tif);*
- *TAVOLA 3. Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE. (distretti_08_BALNEAZ.tif);*
- *TAVOLA 4. Aree Sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della Direttiva 91/676/CEE e le aree designate come aree sensibili a norma della Direttiva 91/271/CEE. (distretti_08_SENS-VULN.tif);*
- *TAVOLA 5. Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti*

della rete Natura 2000 istituiti a norma della Dir. Habitat 92/43/CEE e Dir. Uccelli 79/409/CEE. (distretti_08_NATURA2000eEUAP.tif);
- *Allegato n. 3: Registro delle aree protette.*

Parte 4 – Il monitoraggio
- *Relazione tecnica - Sezione 1 - Il monitoraggio dei corpi idrici Superficiali;*
- *Allegato n. 1: Tabella programmi di monitoraggio operativo e di sorveglianza dei corpi idrici superficiali;*
- *Allegato n. 2: Corpi Idrici superficiali: rappresentazione dei risultati del monitoraggio pregresso (Stato chimico);*
- *Allegato n. 3: Corpi Idrici superficiali: rappresentazione dei risultati del monitoraggio pregresso (Stato ecologico);*
- *Documento di Supporto n. 1 alla Parte IV Sezione 1:Il monitoraggio idrogeomorfologico;*
- *Documento di Supporto n. 2 alla Parte IV Sezione 1:Il monitoraggio biologico;*
- *Relazione tecnica -Sezione 2 - Il monitoraggio dei corpi idrici Sotterranei;*
- *Documento di Supporto alla Parte IV Sezione 2: Il Monitoraggio delle acque sotterranee;*
- *Allegato 1: Carta " Rete di monitoraggio quantitativo dei corpi idrici sotterranei";*
- *Allegato 2: Carta " Rete di monitoraggio chimico dei corpi idrici sotterranei";*
- *Allegato 3: Tabella "Programmi di monitoraggio chimico e quantitativo dei corpi idrici sotterranei";*
- *Allegato 4: Tabella "Siti di monitoraggio per corpo idrico sotterraneo";*
- *Allegato 5: Carta "Corpi idrici sotterranei – Stato chimico";*
- *Allegato 6: Carta "Corpi idrici sotterranei – Stato quantitativo";*
- *Allegato 7: Tabella "Stato quantitativo e stato chimico dei corpi idrici sotterranei".*

Parte 5 Elenco degli obiettivi ambientali
- *Relazione tecnica*;
- *Tavola: Vincoli ambientali predefiniti;*
- *Allegati alla Parte V:*
- *Obiettivi del PTA Regione Emilia Romagna*
- *Obiettivi del PTA Regione Umbria*
- *Obiettivi del PTA Regione Toscana*
- *Obiettivi del PTA Regione Marche*
- *Obiettivi del PTA Regione Abruzzo*
- *Obiettivi del PTA Regione Lazio;*
- *Documento di Supporto n. 1 alla Parte 5:Corpi idrici artificiali e corpi idrici fortemente modificati;*
- *Documento di Supporto n. 2 alla Parte 5:Il processo in corso per la definizione dell'obiettivo del piano di gestione:*
- *Tavola: "Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale - Corpi idrici superficiali - Carta del rischio.*
- *Tavola: "Corpi idrici superficiali - Processo di modellazione - Stato di qualità iniziale".*
- *Tavola: "Corpi idrici sotterranei a rischio".*
- *Tavola: "Corpi idrici sotterranei - Processo di modellazione - Stato chimico iniziale".*
- *Tavola: "Corpi idrici sotterranei - Processo di modellazione - Stato quantitativo iniziale".*
- *Tabella:Elenco degli scarichi civili .*
- *Tabella:Stato di riferimento zero.*

Parte 6 – L'analisi economica
- *Relazione tecnica - L'Analisi Economica;*
- *Tabella: Rapporto sullo stato dei servizi idrici;*
- *Documento di Supporto n. 1 alla Parte 6:Esperienze dell'Autorità di bacino del fiume Tevere che si configurano come fasi dell'analisi economica di porzioni del Distretto dell'Appennino Centrale:*
- *Documento n. 1:Analisi Economica del Bacino Pilota del Tevere*
- *Documento n. 2:Analisi Economica del Piano del Lago di Piediluco.*
- *Documento n. 3:Analisi Economica del Piano dell'Area metropolitana del bacino Tevere.*

Parte 7 – Il programma delle misure
- *Relazione tecnica;*
- *Tabella riassuntiva dei costi di monitoraggio;*
- *Tabella riassuntiva dei costi totali del programma di misure e del monitoraggio;*

- *Tabella riassuntiva dei costi delle misure di base di tipo 1A;*
- *Tabella riassuntiva dei costi delle misure di base di tipo 1B;*
- *Tabella riassuntiva dei costi delle misure supplementari e aggiuntive;*
- *Tabella riassuntiva dei costi delle misure supplementari e aggiuntive a livello distrettuale .*

Parte 8 – Repertorio dei piani e programmi

- *Relazione tecnica*

Parte 9 – La partecipazione pubblica

- *Relazione tecnica*
- *Allegati n. 1-4: Avvisi procedimentali.*
- *Allegato n. 5: Elenco dei soggetti avvisati del procedimento PGD.*
- *Allegato n. 6: Quadro ricognitivo delle iniziative e delle azioni.*
- *Allegati nn. 7-17:Verbali degli incontri di partecipazione pubblica.*
- *Allegati nn. 18-22:Contributi per la fase di consultazione.*

Elenco delle autorità competenti

- *Relazione tecnica*

Parte 11 – Referenti e procedure

- *Relazione tecnica*

Allegato al Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino centrale – la valutazione ambientale strategica

- *Allegato n. 1 con 37 annessi :La Valutazione Ambientale Strategica.*

Allegato A – parere tecnico Commissione VIA/VAS

Il Piano di gestione è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla Direttiva 2000/60/CE.

L'Autorità di bacino del fiume Tevere provvede a coordinare tutte le attività necessarie all'integrazione degli elaborati del Piano di gestione, per adeguare i medesimi alle prescrizioni contenute nel parere di VAS, e per adempiere alle ulteriori disposizioni della direttiva 2000/60/CE, che risultino riferite ai contenuti del Piano di gestione.

Il processo di integrazione e aggiornamento del Piano di gestione alle prescrizioni contenute nel parere di VAS è in collaborazione con l'Autorità Competente ai fini VAS, che ne prenderà visione e ne verificherà contenuti e risultati. Gli approfondimenti richiesti sono pubblicati nel sito web del Distretto idrografico dell'Appennino centrale **www.abtevere.it** e costituiscono parte integrante del Piano di gestione.

Il Piano di gestione è pubblicato nel sito web dedicato (www.abtevere.it) del distretto idrografico dell'Appennino centrale. Il Piano è disponibile presso:

- la sede dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, via Bachelet, 12 – 00151 – Roma;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle risorse Idriche, via Cristoforo Colombo 44 – 00147 – Roma.

Il Piano di Gestione, nel solo formato digitale, è altresì depositato presso le seguenti Regioni ricadenti nel territorio del distretto:

- Regione Abruzzo, DC - Direzione LL.PP., Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa, Via Salaria Antica est, (sede T.A.R.) L'Aquila;
- Regione Lazio, Dipartimento Territorio; Via Cristoforo Colombo, 212 – Roma;
- Regione Marche, Servizio Ambiente e Paesaggio, Via Gentile da Fabriano n. 9, Ancona;
- Regione Toscana, Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali, Via di Novoli, 26 Firenze;
- Regione Umbria, Direzione Regionale Ambiente, Territorio e Infrastrutture, p.zza Partigiani,1 – Perugia;
- Regione Molise, Direzione Generale IV Servizio Risorse Idriche, Viale Elena, 1 - Campobasso;
- Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Ambiente, difesa del suolo e della costa, Via dei Mille, 21 Bologna.

Il Piano di gestione adottato con la presente deliberazione è trasmesso dall'Autorità competente alla Commissione Europea per gli adempimenti di cui all'articolo 15 della Direttiva 2000/60/CE.

10A03955

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, relativo al: «Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per i libri e la lettura, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 2010).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 1, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per *i libri* e la lettura,…», leggasi: «Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per *il libro* e la lettura, …».

10A04262

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-078) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00